

COMUNE DI STIGLIANO
**REGOLAMENTO
URBANISTICO**

L.R. n° 23/1999

REDATTO DA:

Arch. Lorenzo ROTA

Arch. Alessandro DRAGONE

DATA:

ARCHIVIO:

AGG.:

Marzo 2012

All.

C

Norme Tecniche di Attuazione

Elaborato integrato con le prescrizioni di cui al Verbale della Conferenza di Pianificazione del 07/10/2010 e del 6/03/2012



Comune di Stigliano

REGOLAMENTO URBANISTICO

Norme Tecniche d'Attuazione

(integrate con le prescrizioni della Conferenza di Pianificazione del 7/10/2010)
(aggiornate giugno e dicembre 2011; marzo 2012)

Indice

Titolo I – Norme Generali

Capo I – Oggetto del RU

Art.1- Finalità delle Norme Tecniche d'Attuazione del Regolamento Urbanistico	pag.3
Art.2- Elaborati del Regolamento Urbanistico del Comune di Stigliano	pag.3
Art.3- Abrogazione delle disposizioni vigenti	pag.3
Art.4- Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'art.16 della L.R. n.23/99 e del D.M. n.1444/68	pag.3

Capo II – Definizioni

Art.5- Parametri urbanistici	pag.5
Art.6- Parametri edilizi	pag.5
Art.7-Parametri ambientali	pag.7
Art.8- Regimi d'intervento	pag.8
Art.9- Categorie d'intervento edilizio	pag.8

Capo III – Attuazione del RU

Art.10- Interventi diretti ed indiretti	pag.10
Art.11- Principi della perequazione urbanistica	pag.10
Art.12- Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso	pag.11

Titolo II– Norme d'Attuazione del RU

Capo I – Norme di sicurezza

Art.13- Prevenzione dal Rischio Sismico	pag.11
Art.14- Prevenzione dal Rischio Idraulico ed Idrogeologico	pag.14

Capo II – Disciplina del recupero del centro storico (zona “A”)

Art.15- Centro Storico (zona “A”): norma generale	pag.16
Art.16- Edifici Specialistici religiosi (zone “A1” ed “A2”)	pag.18
Art.17- Edifici Specialistici residenziali (palazzi e/o residenze di particolare importanza – zone “A1” e “A4”)	pag.18
Art.18- Tessuto residenziale della zona “A1”	pag.18
Art.19- Tessuto residenziale della zona “A2”	pag.19
Art.20- Spazi aperti, ed aree di valenza morfologica, paesaggistica e storico-culturale ...	pag.19
Art.21- Interventi di miglioramento della qualità della vita nel C.S.	pag.19
Art.22- Prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di recupero	pag.20

Capo III – Ambito Urbano: Città consolidata (zone “B” e “D.1”)

Art.23- Città consolidata: norma generale	pag.26
Art.24- Tessuti consolidati (zone “B”)	pag.27
Art.25- Zone “B.1”	pag.28
Art.26- Zone “B.2”	pag.28
Art.27- Zone “B.3”	pag.29
Art.28- Zone “B.4”	pag.29
Art.29- Zone “B.5”	pag.30
Art.30- Zone „B.6“	pag.30
Art.31- Tessuti Urbani (produttivo/artigianali) esistenti	pag.31

Art.32- Tessuti urbani produttivo - artigianali in corso di formazione pag.31

Capo IV – Ambito Urbano: Città da integrare (zona “C”)

Art.33- Città da integrare: norma generale pag.31
Art.34- Tessuti Urbani in corso di formazione (zona “C”)..... pag.32
Art. 35 – Tessuti per artigianato di servizio (zona “D.3”) pag.35

Capo V – Ambito Periurbano (APU)

Art. 35bis – Ambito Periurbano

Capo VI – Ambito Extraurbano (AXU)

Art.36- Aree Agricole (zona “E”) pag.35
Art.37- Aree Agricole di tutela del patrimonio boschivo e paesistico-ambientale (zona “E.1”) pag.35
Art.38- Aree Agricole di salvaguardia idrogeologica e forestale (zona “E.2”) pag.36
Art.39- Aree Agricole produttive (zona “E.3”) pag.36
Art.40 - Area per impianti di estrazione e lavorazione pietra (zona “D.4”) pag.37

Titolo III – Suoli Riservati all’Armatura Urbana

Art.41- Suoli riservati all’armatura urbana (SRAU) pag.37

Capo I – Sistema dei servizi

Art.42- Attrezzature per l’istruzione e la cultura (“i”) pag.38
Art.43- Attrezzature d’interesse comune (“a”) pag.38
Art.44- Zone “F” pag.39
Art.45- Aree a verde pag.39
Art.46- Aree destinate a verde pubblico (“v”-“vu”) pag.39
Art.47- Aree destinate a verde pubblico attrezzato (“va”) pag.40
Art.48- Aree destinate a verde sportivo (“vs”) pag.40
Art.49- Aree destinate a verde privato (“vp”) pag.40
Art. 49bis – Aree destinate a verde di salvaguardia ambientale (“vsa”)
Art.50- Parcheggi (“P”) pag.40
Art.51- Zone di rispetto pag.41

Capo II – Sistema della mobilità

Art.52- Strade pubbliche pag.42

Capo III – Reti tecnologiche

Art.53- Sistema delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (st) e di Smaltimento (sm) pag.43
Art.54- Linee Elettriche pag.43
Art.55- Acquedotti ed approvvigionamento idrico pag.43
Art.56 - Sistema di smaltimento reflui pag.43
Art.57- Impianti e attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti pag.43
Art.58- Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile pag.44

N.B.: Le modifiche introdotte a seguito delle prescrizioni della Conferenza di Pianificazione del 7/10/2010, sono riportate in carattere “Arial” sottolineato.

Le modifiche introdotte a seguito delle prescrizioni dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata del 23/06/2011, sono riportate in carattere “Arial narrow” sottolineato.

Le modifiche introdotte a seguito delle prescrizioni dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata del 14/12/2011, sono riportate in carattere “Arial narrow” grassetto sottolineato.

Le modifiche introdotte a seguito delle prescrizioni della Conferenza di Pianificazione del 06/03/2012 sono riportate in carattere “Comic SansMS” sottolineato.

Titolo I – Norme generali

Capo I – Oggetto del RU

Art. 1 – Finalità delle Norme tecniche d’Attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico, di seguito RU, del Comune di Stigliano è stato redatto ai sensi della L.R.n.23/99, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il RU disciplina gli insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale; individua il perimetro degli “*Ambiti*” e dei “*Suoli*”, ed i “*Regimi Urbanistici*” vigenti all’interno di detti perimetri, così come definiti dagli artt. 2 – 3 della L.R.n.23/99.

Art. 2 – Elaborati del Regolamento Urbanistico del Comune di Stigliano

1. Il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Stigliano è costituito dai seguenti elaborati:
 - allegato “A” – Relazione Generale;
 - “ “B” – Bilancio Urbanistico ed Ambientale - Relazione;
 - “ “C” – Norme Tecniche d’Attuazione;
 - “ “D” – Regolamento Edilizio;
 - Tavola “A.1” – Indagine sul patrimonio edilizio/urbanistico esistente: Centro Urbano destinazioni d’uso dei Piani Terra;
 - “ “A.2” – Indagine sul patrimonio edilizio/urbanistico esistente: Centro Urbano destinazioni d’uso dei livelli superiori;
 - “ “A.3” - Indagine sul patrimonio edilizio/urbanistico esistente: Centro Urbano strutture e tipi edilizi;
 - “ “BU.1” – Bilancio urbanistico Centro Urbano;
 - “ “BU.2” – Bilancio urbanistico – Polo di Acinello;
 - “ “P.1” – Territorio Comunale - Progetto
 - “ “P.2” – Centro Urbano - Progetto
 - “ “P.3” - Disciplina degli interventi nel Centro Storico;
 - “ “P.4” - Polo di Acinello;
 - “ “P.5” – Polo di Jazzo Cognere;
 - “ “P.6” – Borgate S.Antonio e Serra di Croce.

Art. 3 – Abrogazione delle disposizioni vigenti

1. Le “Norme Tecniche d’Attuazione” del PRG del Comune di Stigliano, approvato con DPGR di Basilicata n.464 del 10/07/1997, sono abrogate e sostituite con le presenti.

Art. 4 – Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell’art. 16 della L.R.n.23/99 e del D.M.n.1444/68

- a. Il RU individua l’ *Ambito Urbano* (AU) quale unità insediativa urbana complessivamente organizzata, caratterizzata e riconoscibile; sono incluse nell’AU anche aree, adiacenti il perimetro esterno dell’abitato, in fase di attuazione, il cui uso si configura quale organico completamento dell’organismo urbano di progetto (Jazzo Cognere).
2. All’interno dell’AU, il RU individua:

- a. Suoli Urbanizzati (SU), parti della città e/o dell' Ambito Urbano, caratterizzate dalla presenza di insediamento antropico organizzato (servito da viabilità ed infrastrutture a rete);
 - b. Suoli non Urbanizzati (SNU), parti del territorio comprese nell' Ambito Urbano non edificate o scarsamente edificate, comunque non organizzate (Jazzo Cognere);
 - c. Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU), reticolo e porzioni di territorio degli Ambiti Urbani utilizzati dalla viabilità, infrastrutture a rete e servizi, o a tale uso destinati da programmi e/o piani vigenti.
3. Il RU individua quali Suoli riservati all'Armatura Urbana (SRAU):
- Attrezzature per l'istruzione e la cultura ("i");
 - Sistema del verde pubblico ("v" – "vs" – "vu" – "va");
 - Sistema dei parcheggi ("P");
 - Attrezzature d'interesse comune ("a");
 - Zone "F" (DM 1444/68) – attrezzature urbane d'interesse generale;
 - Sistema della Viabilità Stradale (Sv);
 - Sistema Ferroviario (Sf);
 - Sistema delle Reti Energetiche (Sre);
 - Sistema delle Telecomunicazioni (St);
 - Sistema di Smaltimento (Sm).
4. All'interno dell'AU, il RU classifica le seguenti "zone omogenee" ai sensi del DM 1444/68, tutte collocate all'interno dei SU:
- a. Centro Storico (zona "A"), suddivisa in:
 - "A1" – nucleo antico dell'abitato: aree geologicamente instabili;
 - "A2" – nucleo antico dell'abitato: aree geologicamente stabili;
 - b. Città consolidata (zone "B" e "D1"), suddivisa in:
 - "B1" : Tessuti consolidati (realizzati fino agli anni '70), in aree a rischio geologico molto elevato;
 - "B.2.1" – "B.2.2": Tessuti consolidati realizzati a margine dell'asse di Via Principe di Napoli;
 - "B.2.3": Tessuti di recente formazione del Rione Labruto;
 - "B3" - Tessuti consolidati realizzati a margine dell'asse di Via Zanardelli;
 - "B.4": Tessuti di recente formazione del Rione Serra;
 - "B.5.1": Tessuti di recente formazione del Rione Serra realizzati a seguito del "Piano di Trasferimento";
 - "B.5.2": Tessuti di recente formazione del Rione Serra realizzati con PdZ/167, e successive indicazioni di ERP;
 - "D.1.1 – D.1.2 – D.1.3": aree del Centro Urbano destinate ad attività produttive.
 - c. Città da integrare e completare (zone "C" - "D2" – "D.3"), suddivisa in:
 - Zona "C" - Tessuti urbani in corso di formazione, a prevalente connotazione residenziale ("Jazzo Cognere");
 - Zona "D2" - Tessuti produttivo/artigianali e/o industriali in corso di formazione (PIP "Acinello");
 - Zona "D.3" – Tessuti per artigianato di servizio a "Jazzo Cognere"
5. Il RU individua quale Ambito Extraurbano (AXU) le seguenti aree:
- Aree Agricole (zone "E" – DM 1444/68);
 - Zona "D.4" – Area per impianti di estrazione e lavorazione pietra
6. Il RU individua, quale Ambito Periurbano (APU) alcune aree, adiacenti la SS.103, caratterizzate dalla presenza di fabbricati a destinazione mista (residenziale-produttiva).

Art. 5 – Parametri urbanistici

1. Superficie territoriale (ST): è costituita dalla superficie di una porzione di territorio comprendente sia superficie fondiaria, che aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Superficie fondiaria (SF): è costituita dalla superficie reale asservita o da asservire alla edificazione (lotto edificabile), al netto delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie.
3. Superficie coperta (SC): è costituita dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti costruite fuori terra.
4. Carico Urbanistico (CU) impegno indotto sui parcheggi dalle diverse destinazioni d'uso; si distinguono:
 - CU/basso = abitazioni singole e collettive; esercizi commerciali di vicinato (fino a 150 mq di superficie di vendita); uffici e studi professionali; artigianato di servizio; strutture ricettive fino a 50 p.l.
 - CU/medio = esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 150 e 1500 mq.; servizi pubblici e privati (scuole, banche, ospedali, ecc.); strutture ricettive con più di 50 p.l.; industrie ed artigianato produttivo;
 - CU/alto = attrezzature collettive (sport, spettacolo, cultura, culto); esercizi commerciali con superficie di vendita maggiore di 1500 mq.

Art. 6 – Parametri edilizi

1. Superficie utile abitabile (SUA): è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto di murature, tramezzi, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi; sono compresi gli spazi per armadi a muro.
2. Superficie lorda di piano (SLP): è costituita dalla superficie delimitata dal perimetro esterno delle tompanature definenti il piano edificato, compresi:
 - a. i balconi incassati;
 - b. le rientranze in cui la profondità (intesa anche come profondità media) sia maggiore di un quarto dello sviluppo in lunghezza della rientranza stessa;
 - c. i patii, i cavedi e le chiostrine;
 - d. i vani scala;
 - e. i vani di alloggiamento dell'ascensore;
 - f. i portici e le logge, solo per la parte eccedente rispettivamente il 50% ed il 30% della SLP.
3. Altezza del fabbricato (H): dislivello esistente, per ciascun fronte, tra la quota media del terreno naturale, o del marciapiede, definita dal Comune, ed il piano di calpestio del terrazzo di copertura o la linea di gronda del tetto a falde.
 - Nel caso il tetto abbia una pendenza maggiore del 35% le altezze, anziché alla linea di gronda, vanno misurate a 2/3 della falda del tetto, e la volumetria risultante va calcolata ai fini della cubatura complessiva del fabbricato.
 - Fanno eccezione i volumi tecnici, che debbono comunque essere realizzati secondo una soluzione architettonica unitaria, ovvero opportunamente mascherati e non devono superare l'altezza utile di ml. 2,20, tranne le altezze strettamente necessarie (a norma di legge) per vani macchine ascensori e similari.
 - L'altezza delle costruzioni su terreni in pendenza, misurata quale media ponderale tra le altezze di tutti i fronti, non deve superare l'altezza massima consentita per ciascun tipo edilizio.
 - Comunque, qualsiasi costruzione sviluppata su terreno acclive, non può avere complessivamente in nessuna sezione un numero di piani superiore a quello prescritto dalla

- norma di zona, né sviluppare fuori terra un volume maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno se pianeggiante.
- Nel calcolo dell'altezza del fabbricato non si tiene conto della maggiore altezza presente in corrispondenza di bocche di lupo o di accessi esterni (rampe carrabili e pedonali) al piano seminterrato purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra (ed ortogonali, od inclinati di non più di 30°, rispetto alle facciate), non siano in numero maggiore di 1 per ogni unità abitativa e non siano ciascuno di larghezza superiore a ml. 3.50.
 - Nel caso in cui siano presenti più accessi del tipo descritto al capoverso precedente (case a schiera), fra l'uno e l'altro di tali accessi dovrà essere interposta una porzione di terreno dell'ampiezza di almeno ml. 2.00;
4. Altezza utile di piano: è costituita dall'altezza misurata tra il piano di calpestio degli ambienti e l'intradosso del solaio strutturale del soffitto senza considerare gli spessori coibenti eventualmente sovrapposti al piano di calpestio e quelli eventualmente posti a delimitazione superiore degli ambienti; gli ambienti ad uso di abitazione devono avere un'altezza utile di piano di ml. 2,70. I piani terreni ad uso commerciale, artigianale, e per esercizi pubblici, non possono avere altezze inferiori a ml. 3,50.
 5. Volume del fabbricato (V): è il risultato della somma dei volumi di ogni singolo piano o porzione di piano fuori terra, ottenuta moltiplicando la massima superficie definita dal perimetro formato dal filo esterno perimetrale di ogni singolo piano (o porzione di piano), per l'altezza fuori terra.
 - La volumetria ammissibile per ciascun edificio va riferita al particolare lotto (superficie fondiaria) di pertinenza: approvato un progetto, o iniziata la costruzione, la superficie del lotto impegnata dal progetto stesso, non può, né totalmente, né parzialmente, essere impegnata od occupata da altre edificazioni, né può esserne consentita l'aggregazione, anche solo parziale, ad altri lotti limitrofi agli effetti edificatori.
 6. Volumi tecnici (VT): costituiti da cabine elettriche e locali caldaia; impianti per il trattamento e condizionamento dell'aria e relativi locali; impianti per il trattamento e deposito delle acque idrosanitarie e relativi locali; gli extra-corsa degli ascensori ed i locali macchina; i serbatoi idrici; le canne fumarie e di ventilazione; i vani scala al di sopra della linea di gronda; tutti gli altri impianti ed opere che a tale categoria siano assimilabili.
 7. Distanza dalle strade (DS): E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale dal punto più sporgente del perimetro della superficie coperta, dal ciglio stradale, inteso questo come limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.
 8. Distanze dai confini (DC): E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal punto più sporgente del perimetro della superficie coperta, ai confini della proprietà.
 9. Distanza tra i fabbricati (DF): E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i punti più sporgenti dei perimetri delle superfici coperte definite nel precedente comma.
 - I bow-windows e gli altri corpi aggettanti simili, devono essere conteggiati nel loro reale sviluppo volumetrico agli effetti della determinazione della cubatura, e devono essere considerati, nella loro proiezione orizzontale, agli effetti della misura della superficie coperta, ed agli effetti dei distacchi minimi previsti.
 - la sporgenza sull'area pubblica dell'oggetto, non dovrà essere superiore a ml. 1,20 (ovvero 1/10 della larghezza stradale) per i balconi, ed a ml. 0,50 (ovvero 1/20 della larghezza stradale) per i bow-windows e gli altri corpi aggettanti, e sempre che il loro bordo inferiore sia ad un'altezza non minore di ml. 3,50 dal punto più alto del marciapiede, e di ml. 4,50 ove tale marciapiedi manchi. Nel caso di strada "non carrabile", ferma restando l'altezza minima dal piano stradale di ml. 3,50, è consentita una sporgenza massima di ml. 0,70.
 - La sporgenza dei balconi prospicienti i distacchi sino a ml. 1,20, non viene computata agli effetti dei distacchi.

10. Porticati e logge: sono costituiti da:
- a. Porticati: porzione di fabbricato aperta su almeno tre lati, coperta da solaio o da frangisole, ubicata al livello edificato che si trova a più diretto contatto con le sistemazioni esterne di progetto (piano terra, o seminterrato, rialzato), ed a uso comune; la superficie del portico eccedente il 50% della superficie lorda del piano in cui il porticato è collocato, va calcolata ai fini della volumetria del fabbricato;
 - b. Logge: porzione di fabbricato aperta su almeno due lati, coperta da solaio o da frangisole, ed ubicata ai livelli superiori del fabbricato (dal piano primo in su, ed a uso esclusivo); la superficie delle logge eccedenti il 30% della superficie lorda del piano in cui le logge sono collocate, va calcolata ai fini della volumetria del fabbricato.
11. Piani sottotetto: qualora abitabili, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Edilizio, oltre ad essere considerati ai fini del calcolo della volumetria (qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma n. 3), nel caso sviluppino una SLP superiore al 50% di quella del piano sottostante, vanno considerati ai fini del computo del numero dei piani consentito per un determinato tipo edilizio.
12. Piano Interrato: piano che, a sistemazione esterna di progetto ultimata, risulti totalmente a livello inferiore rispetto alla linea di terra ed alle sistemazioni esterne come definite al comma 14 seguente. Tale Piano Interrato presenterà verso l'esterno le sole rampe di accesso, con le caratteristiche di cui al precedente comma n. 3.
13. Piano Seminterrato: piano che, a sistemazione esterna di progetto ultimata, risulti parzialmente a livello inferiore rispetto alla linea di terra ed alle sistemazioni esterne come definite al comma 14 seguente. Tale Piano Seminterrato, qualora abbia le caratteristiche di abitabilità stabilite all'art. 46 del Regolamento Edilizio, dovrà essere inserito per intero nel calcolo della Volumetria del fabbricato.
14. Sistemazioni esterne: sono costituite dalle superfici pressoché orizzontali, pavimentate o no (marciapiedi o terreno), a contatto con la linea di spiccatto del fabbricato; nel caso di costruzione a margine stradale, dette superfici debbono seguire l'andamento dei marciapiedi stradali esistenti, o definiti dal Comune; nel caso di costruzione arretrata rispetto al margine stradale, dette superfici, salvo diversa specificazione dei Piani Urbanistici Esecutivi, non possono risultare costituite da riporti di terreno (rispetto alla quota naturale del terreno in corrispondenza del fronte del fabbricato) di altezza superiore ai ml. 1.50, e comunque con uno sviluppo in orizzontale inferiore a ml.5.00.

Art. 7 – Parametri ambientali

1. Superficie permeabile (SP): è costituita dalle superfici destinate a verde (pubblico o privato), orti, coltivi, o comunque pavimentate con sistemi filtranti (prato armato o similari).
2. Carico ambientale (CA = $SP/ST \times 100$): rapporto percentuale tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) di una determinata zona territoriale.
3. Indice di piantumazione (IP): è costituito dal numero di piante di alto fusto da mettere a dimora per ogni mq. di superficie di riferimento; la Strumentazione Urbanistica potrà eventualmente prevedere la specificazione delle essenze da piantumare.
4. Indice di permeabilità (IPt - IPf): rapporto minimo ammissibile tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST), o fondiaria (SP).

Art. 8 – Regimi d'Intervento

1. il RU individua, per le componenti edilizie ed urbanistiche dell'AU, i Regimi d'Intervento classificati in:

- Regime di Conservazione;
 - Regime di Trasformazione;
 - Regime di Nuovo Impianto;
2. Regime di Conservazione:
 - è finalizzato al mantenimento e/o restauro e ripristino delle caratteristiche costitutive dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili;
 - individua le aree e gli edifici da tutelare e recuperare, sotto il profilo sia storico-tipologico, che urbanistico ed ambientale;
 - si attua attraverso le categorie d'intervento di *Manutenzione Ordinaria* (MO), *Manutenzione Straordinaria* (MS), *Restauro* (R) e *Risanamento Conservativo* (RC).
 3. Regime di Trasformazione:
 - è finalizzato alla riorganizzazione dell'insediamento urbano esistente (o sue parti), in funzione dei mutati bisogni della comunità;
 - individua le aree e gli edifici da ristrutturare, anche sotto il profilo degli usi;
 - si attua attraverso le categorie d'intervento della *Ristrutturazione Edilizia* (RE), *Demolizione, con o senza ricostruzione* (D – DR), *Ristrutturazione Urbanistica* (RU).
 4. Regime di Nuovo Impianto:
 - è finalizzato al completamento della struttura urbana esistente, sia sotto il profilo della funzionalità, che della infrastrutturazione;
 - individua le aree da utilizzare a fini insediativi, sia sotto il profilo dell'edificazione, che delle infrastrutture e dei servizi;
 - si attua attraverso la categoria d'intervento della *Nuova Costruzione* (NC).

Art. 9 – Categorie d'intervento edilizio

1. Ai fini del presente Regolamento Urbanistico si intendono per:
 - “*interventi di manutenzione ordinaria*” (MO), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - “*interventi di manutenzione straordinaria*” (MS), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - “*interventi di Restauro* (R) e di *Risanamento Conservativo*” (RC), gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi possono riguardare infine anche opere di ricostruzione (preceduta o no da demolizione) di parti già esistenti in epoca storica, poi demolite, trasformate, o andate in rovina, suddivisibili in due categorie:
 - interventi comportanti un ripristino filologico, in quanto basano su una documentazione certa e scientificamente adeguata del manufatto antico;
 - interventi comportanti un ripristino tipologico, in quanto, in assenza di una documentazione specifica, si può far riferimento al modello costruttivo e distributivo della tipologia di appartenenza, rintracciabile in altri esempi in situ.

- “interventi di Ristrutturazione Edilizia” (RE), gli interventi rivolti a trasformare parzialmente l'organismo edilizio con un insieme sistematico di opere che, conservando una parte degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne assicurino la funzionalità per destinazioni d'uso anche diverse da quelle dell'organismo originario. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Si individuano due tipi di ristrutturazione edilizia:
 - Ristrutturazione edilizia con stessa volumetria e sagoma, in pianta ed in prospetto, dell'edificio preesistente, con esclusione della demolizione/ricostruzione, e fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alle Normative antisismiche (RE1);
 - Ristrutturazione edilizia, con sopraelevazione dell'edificio preesistente, nella misura consentita dal RU. (RE2);
- “interventi di demolizione, senza ricostruzione” (D), finalizzati alla eliminazione di fabbricati per ragioni d'interesse generale (pubblica incolumità, miglioramento viabilità, servizi, ecc.);
- “interventi di demolizione, con ricostruzione” (DR1), finalizzati alla demolizione integrale di fabbricati e loro ricostruzione, con la stessa sagoma (in pianta ed in prospetto), volume ed area di sedime, per ragioni di fatiscenza dell'edificio e pubblica incolumità; (art.3-c.1-lett.d-ultimo capoverso del DPR n.380/01)
- “interventi di demolizione, con ricostruzione” (DR2), finalizzati alla demolizione integrale di fabbricati per ragioni di fatiscenza dell'edificio e pubblica incolumità, e loro ricostruzione, anche con sagoma ed area di sedime diverse;
- “interventi di nuova costruzione” (NC), quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6);
 - o gli interventi di Urbanizzazione Primaria e Secondaria realizzata da soggetti diversi dal Comune;
 - o la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - o l'installazione di torri e tralici per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - o l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - o gli interventi pertinenziali che le Norme Tecniche degli Strumenti Urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - o la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- “interventi di Ristrutturazione Urbanistica” (RU), quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Il RU specifica, negli articoli che seguono, e nelle tavole di Piano, le categorie d'intervento ammissibili per tutti gli edifici e le aree comprese nell'AU: la previsione di una determinata categoria d'intervento presuppone l'ammissibilità di tutte le categorie che la precedono nell'elencazione di cui al precedente comma.

Capo III – Attuazione del RU

Art. 10 – Interventi diretti ed indiretti

1. Il Regolamento Urbanistico si attua per *interventi diretti ed indiretti*, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.
2. Sono *interventi diretti* quelli realizzabili direttamente sulla base di *Permesso di Costruire* (PdC), *Denuncia Inizio Attività* (DIA), o altro tipo di *Autorizzazione*, richiesti dalle vigenti norme statali e regionali.
3. Gli interventi diretti costituiscono modalità attuativa ordinaria nei seguenti casi:
 - a. Interventi nel Centro Storico (zona “A”);
 - b. Interventi in tessuti della città consolidata (zona “B.1” – “B.2.1” – “B.2.2” – “B.2.3” – “B.3” – “B.4.1” – “B.4.2” – “B5.1” – “B.5.2”);
 - c. Interventi in aree agricole;
 - d. Interventi pubblici per servizi ed infrastrutture.
4. Sono comunque esclusi dalla modalità d'attuazione diretta, gli interventi ricadenti in aree di cui alle precedenti lettere, assoggettate a Piano Attuativo, Piano di Recupero, Piano Operativo o Complesso.
5. Sono *interventi indiretti*, quelli subordinati all'approvazione del Piano di Recupero, Piano Attuativo, Operativo e/o Complesso, di iniziativa pubblica o privata.
6. Gli interventi indiretti costituiscono modalità attuativa ordinaria nei seguenti casi:
 - Interventi in tessuti urbani in corso di formazione (zone “C”).

Art. 11 – Principi della perequazione urbanistica

1. Il RU, conformemente alle norme della L.R.n.23/99 – art.33, applica procedure di perequazione urbanistica alle previsioni di nuova edificazione di cui alle zone “C” (“*Jazzo Cognere*”); dette procedure si fondano sul principio che la pianificazione urbanistica deve perseguire l'equità distributiva dei valori immobiliari che essa produce, e la ripartizione equa tra le proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città.
2. Sulla base del summenzionato principio generale, il RU adotta il seguente criterio di perequazione urbanistica:
 - a. Si stabilisce il seguente *diritto edificatorio* per le aree comprese nei due Comparti (“C.1” – “C.2”) in oggetto: *indice di fabbricabilità territoriale (IFt) = 0.75 mc/mq*.
 - b. Detto diritto edificatorio è riservato per il 50% al Comune, che lo destina all'ERP o ad altri soggetti aventi diritto a trasferimento di volumetria;
3. L'esercizio del diritto edificatorio scaturente dal principio perequativo summenzionato è subordinato all'adempimento delle procedure attuative delle previsioni di RU (dirette o indirette), specificate nelle norme di zona, ed all'eliminazione delle costruzioni illegittime, stabili o precarie, eventualmente preesistenti sull'area interessata.

4. In linea generale, approvato lo strumento urbanistico attuativo di zona, o rilasciato il titolo abilitativo all'edificazione, i proprietari prima dell'inizio della costruzione cedono al Comune, o a soggetti terzi dallo stesso individuati, le superfici fondiarie corrispondenti:
 - i. ai diritti edificatori riservati al Comune o a soggetti dallo stesso individuati (trasferimenti di volumetria);
 - ii. alle superfici destinate a standards, infrastrutture e servizi pubblici.restando proprietari della superficie fondiaria pertinente la volumetria edificatoria di cui sono titolari, in base all'IFf previsto sul lotto interessato, o comunque secondo le prescrizioni grafiche riportate nella tav. P.5 del RU.
5. Per le aree destinate a servizi nel PRG/96, per le quali il RU riconferma detta destinazione, sono riconosciuti i seguenti *diritti edificatori*, da esercitare nel *distretto di trasferimento* di Jazzo Cognere:
 - a. aree classificate *geologicamente stabili* ("Ib" – "IIb") dallo Studio Geologico allegato al RU: IFt = 0,2 mc/mq;
 - b. aree classificate *geologicamente instabili* ("IIIb" – "IVb") dallo Studio Geologico allegato al RU: IFt = 0,1 mc/mq;

Art. 12 – Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso

1. E' soggetto a *Permesso a Costruire* il mutamento di destinazione d'uso connesso ad opere di ristrutturazione edilizia (RE2) e ristrutturazione urbanistica (RU), con le modalità consentite dalle Norme di Zona.
2. Sono soggetti a DIA i mutamenti di destinazione d'uso connessi ad interventi edilizi di risanamento (RC) e ristrutturazione (RE1), che non comportino aumento di superfici o di volumi.
3. Il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, che comporti aumento del *carico urbanistico* (CU), è soggetto a Permesso a Costruire, ed è subordinato al reperimento delle superfici dei parcheggi (pubblici e pertinenziali), nella misura stabilita al seguente art. 50, e comunque dalla normativa regionale o statale vigente.
4. A parità di CU, il passaggio da una destinazione all'altra, tra quelle appartenenti al medesimo raggruppamento, non costituisce variazione di destinazione d'uso.

Titolo II – Norme d'Attuazione del RU

Capo I – Norme di sicurezza

Art. 13 – Prevenzione dal Rischio Sismico

1. Ai sensi dell'Allegato 1, art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/3/2003 n. 3274 e successive modifiche, il territorio Comunale di Stigliano è classificato "sismico" (zona 2); in detto territorio si applicano pertanto le normative antisismiche previste dalla legge 2/2/1974 n. 64 "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*"; dal D.M. 16/1/1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" e successiva Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici del 10/4/1997 n. 65; dalla legge 5/11/1971 n. 1086 "*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato*"; dal D.M. 14/2/1992 "*Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche*"; dal

D.M. 20/11/1987 “*Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento*” e successiva Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici del 4/1/1989 n. 30787; dal D.M. 11/3/1988 “*Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*”; dal D.M. 2/7/1981 “*Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia*” e successive Circolari esplicative del Ministero dei Lavori Pubblici n. 21745 del 30/7/1981 e n. 22120 del 12/12/1981; dalla L.R. 6/8/1997 n. 38 “*Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*”; dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/3/2003 n. 3274 e successive modifiche; dal D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le costruzioni).

2. Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento e sopraelevazione sono soggetti alla denuncia dei lavori da presentare all’Ufficio Tecnico Regionale, corredata dal relativo progetto esecutivo, come previsto dall’art.2 della L.R. 38/97.
 - L’inizio dei lavori è subordinato al rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico Regionale, dell’attestazione dell’accettato deposito del progetto di cui al comma precedente.
 - Prima dell’inizio dei lavori, il direttore dei lavori, dovrà darne comunicazione all’Ufficio Tecnico Regionale.
 - Ogni eventuale modifica strutturale dell’opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente con le stesse modalità del precedente 1° comma.

3. Ultimazione degli edifici e dei manufatti:

Il rilascio del certificato di agibilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione di:

- comunicazione del direttore dei lavori alla Struttura tecnica regionale dell’avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell’opera;
- copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto dell’edificio/unità immobiliare a firma del richiedente;
- dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- dichiarazione dell’impresa installatrice attestante la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del Testo Unico in materia Edilizia, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero, certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero, certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del Testo Unico;
- certificato di collaudo statico, per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o a struttura metallica, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del Testo Unico;
- certificato del competente ufficio tecnico della Regione attestante la conformità alla normativa vigente per le opere eseguite in zone sismiche, ai sensi dell’articolo 62 del Testo Unico;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, ai sensi degli articoli 77 e 82 del Testo Unico;
- autocertificazione, ove possibile, sostitutiva del parere A.S.L. (articoli 5, comma 3, lett. a) e 20 del Testo Unico);
- parere igienico – sanitario nel caso di attività commerciali.

4. Altezza massima dei nuovi edifici:

Per ogni fronte esterno, l'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra quello di piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, non può superare nelle strade e nei terreni in piano, i limiti riportati nella seguente tabella:

Zona sismica	4	3	2	1
Sistema costruttivo	Altezza massima consentita (in m)			
Edifici con struttura in calcestruzzo	nessuna limitazione	nessuna limitazione		
Edifici con struttura in acciaio		nessuna limitazione		
Edifici con struttura mista in acciaio e calcestruzzo		nessuna limitazione		
Edifici con struttura in muratura ordinaria		16	11	7,5
Edifici con struttura in muratura armata		25	19	13
Edifici con struttura in legno		10	7	7

L'altezza di nuovi edifici in zona 1 e 2 prospicienti su strade, non può comunque superare i seguenti limiti:

- per strade $L < 11$ m $H = L$
- per strade con $L > 11$ m $H = 11 + 3(L - 11)$

La larghezza L si intende calcolata tra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada compresa la carreggiata.

Agli effetti delle limitazioni di cui al presente punto deve intendersi:

- per altezza dell'edificio la massima differenza di livello tra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero il piano stradale o del marciapiede, nelle immediate vicinanze dell'edificio. Sono esclusi dal computo dell'altezza eventuali volumi tecnici. Nel caso di copertura a tetto l'altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta;
- per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
- per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
- per ciglio la linea limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto precedente;
- per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Negli edifici ad angolo su strade di larghezza diversa è consentito, sul fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

Nel caso in cui l'edificio abbia un piano cantinato o seminterrato, la differenza di livello tra il piano più elevato di copertura e quello estradosso delle fondazioni non può eccedere di più di 4 m i limiti precedentemente indicati.

Nel caso di edifici costruiti su terreni in pendio, le altezze indicate possono essere incrementate di 1,5 m a condizione che la media delle altezze di tutti i fronti rientri nei limiti indicati.

Per le costruzioni in legno è ammessa la costruzione di uno zoccolo in calcestruzzo o in muratura, di altezza non superiore a 4 m, nel qual caso i limiti indicati si riferiscono alla sola parte in legno.

I limiti indicati non si riferiscono a strutture interamente realizzate in legno lamellare (con fondazioni in calcestruzzo e collegamenti in acciaio), per le quali non è prevista alcuna limitazione di altezza.

Due edifici possono essere costruiti a contatto solo nel caso in cui sia realizzata una completa solidarietà strutturale.

La distanza tra due edifici contigui non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi a collasso calcolati per ciascuno degli edifici, secondo le modalità indicate per ciascun tipo strutturale; in ogni caso la distanza tra due punti degli edifici posti alla medesima altezza non potrà essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dallo spiccato delle strutture in elevazione.

5. Sopraelevazioni ed ampliamenti:

Qualora le norme del RU lo consentano, è consentita la sopraelevazione nei seguenti casi:

- a) – sopraelevazione di un piano di edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni normative di cui al precedente par. 1);
- b) sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme di cui al precedente par.1).

Le sopraelevazioni sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano.

Gli interventi di sopraelevazione devono essere realizzati nel rispetto delle norme contenute nel D.M. 16/1/1996 e nell'art. 11 dell'allegato 2 all'Ordinanza 3274/03 ossia è fatto obbligo di eseguire valutazioni di sicurezza sismica e di procedere all'adeguamento così come nel caso di ampliamenti dell'edificio.

6. Riparazione:

Si definisce intervento di riparazione l'esecuzione di un complesso di opere finalizzate a ripristinare l'integrità di ogni parte di un edificio.

L'intervento ai sensi dell'art. 15 della legge 64/74, deve tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche.

Gli interventi di riparazione debbono essere realizzati nel rispetto delle norme contenute nella circolare esplicativa 65/97 del D.M. 16/1/1996 e nell'allegato 2 all'Ordinanza 3274/03. Nel caso di riparazione di edifici danneggiati da evento sismico si seguiranno le norme dettate dal D.M. 2/7/81.

7. Demolizioni e ricostruzioni:

Laddove consentite ai sensi di quanto previsto ai seguenti capi II e III, la demolizione e ricostruzione di un edificio deve di norma rispettare tutte le prescrizioni riguardanti i nuovi edifici di cui agli art. 8-9-10.

In caso di demolizione e ricostruzione di edificio irrimediabilmente danneggiato da evento sismico, si potrà derogare alle norme di detti articoli, alle condizioni previste nel capo II del D.M. 2/7/1981.

Art. 14 – Prevenzione dal Rischio idraulico ed idrogeologico

1. In qualsiasi zona del territorio comunale, gli interventi di trasformazione territoriale e quelli sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione sono soggetti alle disposizioni di cui alla normativa nazionale (L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni), e regionale vigente in materia di prevenzione dal rischio idrogeologico, alle disposizioni in vigore contenute nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), predisposto dall'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata nonché alle indicazioni e prescrizioni contenute nella Studio Geologico relativo al RU, e nel Parere dell'Ufficio Geologico Regionale allegato al Verbale della Conferenza di Pianificazione del 7/10/2010.
2. Al fine di eliminare, mitigare o prevenire i rischi di natura geomorfologica ed idrogeologica (dissesti dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua) nelle zone a rischio indicate nel PAI e nello Studio Geologico, che è parte integrante del presente RU, valgono le indicazioni e le prescrizioni in essi contenuti. In particolare,

dovranno essere esclusi eventuali nuovi interventi e/o ampliamenti di strutture ricadenti nelle aree zonate come a rischio idrogeologico molto elevato (R4), a rischio idrogeologico elevato (R3), a rischio geologico medio (R2) e pericolose (P) individuate dal PAI. Inoltre, dovranno essere esclusi eventuali nuovi interventi e/o ampliamenti di strutture ricadenti nelle aree segnalate nello Studio Geologico allegato al RU come soggette a frana e/o a fenomeni erosivi e/o dichiarate instabili e/o potenzialmente instabili. In particolare, gli interventi di “RE2” ed NC, laddove consentiti dal RU, ricadenti in aree che lo Studio Geologico allegato classifica di “Classe III” (aree di criticità con livello medio e diffuso), sono subordinati al rispetto delle prescrizioni di detto Studio Geologico.

3. In generale, in qualsivoglia zona urbanistica di RU, nella fascia classificata “IIIb” e “IVb” nello Studio Geologico allegato al RU, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
 - Demolizione senza ricostruzione;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - Restauro e risanamento conservativo;
 - riparazione e miglioramento sismico;
 - adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino aumenti di superfici e volumi;
 - cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento delle condizioni di rischio;
 - sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili);
 - realizzazione di strutture rimovibili (tettoie e pensiline aperte e opere similari) in adiacenza di corpi di fabbrica esistenti, che non comportino aumenti del carico insediativo;
 - realizzazione di serre temporanee e rimovibili.
4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione la volumetria consentita dovrà essere ubicata a distanza di sicurezza dalle aree in precario equilibrio statico indicate nello Studio Geologico e da quelle a rischio (R3 ed R4) indicate nel PAI. In particolare la realizzazione di tali opere dovrà essere soggetta a preventiva valutazione di fattibilità sotto il l’aspetto della stabilità d’insieme della zona e dovranno quindi essere eseguiti idonei accertamenti geomorfologici, geologici e geotecnici sulla stabilità dei terreni direttamente interessati e su quelli circostanti, gli accertamenti dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Le costruzioni già edificate e ricadenti nelle aree esterne al limite di edificabilità dovranno rispettare le prescrizioni e le osservazioni riportate nello studio geologico, ovvero dovranno attenersi a quanto prescritto dalle presenti Norme per tali aree.
6. Le costruzioni ricadenti nel Centro Storico, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento dovranno attenersi rigorosamente alle seguenti raccomandazioni:
 - I nuclei fittamente disposti su pendio possono presentare il pericolo di crolli indotti e cioè, crollo di una costruzione a seguito del crollo di un’altra costruzione. Analoga interferenza fra case diverse può verificarsi anche in zone pianeggianti quando esse siano accostate. In questi casi occorre prendere in esame tutto il nucleo interagente, nel suo complesso e non le singole parti, anche se strutturalmente indipendenti, operando i necessari provvedimenti a livello urbanistico (diradamenti) o costruttivo (contrafforti, giunti antisismici, rafforzamento speciale di zone particolarmente critiche, ecc.).
 - Situazioni morfologiche quali pendii ripidi e loro zone di bordo, vengono abitualmente classificate come pericolose in quanto sedi di amplificazione sismica, sulla base di studi teorici e di conferme reali. Sui bordi e sui pendii ripidi

si eviteranno, perciò, possibilmente le nuove costruzioni e si proteggeranno adeguatamente quelle esistenti che si vogliono conservare.

- In presenza di terreni poco addensati o particolarmente compressibili è bene incrementare i coefficienti di fondazione previsti dalla norma, nella misura giudicata opportuna per ogni specifico territorio in base ai risultati di prove geotecniche e di valutazione della risposta sismica locale (nella misura, comunque, non inferiore al 30%).
- E' opportuno che il piano di posa delle fondazioni sia convenientemente approfondito al di sotto dell'alterazione superficiale. Da questo punto di vista è preferibile, per fondazioni non a platea, lo scavo di fondazioni a sezione ristretta rispetto allo sbancamento generale. Con terreni di modeste qualità è opportuno adottare, se la costruzione erigenda ha dimensioni significative, la platea rigida, o un doppio graticcio di travi rigide, per contenere gli spostamenti relativi fra le parti. Plinti isolati collegati due direzioni, sono accettabili per suoli di ottima qualità. Le fondazioni su pali sono una buona scelta in presenza di terreni scadenti; la loro adozione va valutata soprattutto per le opere di contenimento sul pendio e, comunque da valutare caso per caso. Fondazioni dirette su pendio devono essere progettate evitando brusche variazioni delle quote d'imposta e convenientemente approfondite preferibilmente a gradoni con rapporto altezza/larghezza a 1/3 ed altezza massima 50 cm.
- Nel caso di sbancamenti in terreni spingenti (detriti a prevalente componente argillosa), sarà necessario realizzare muri di sostegno opportunamente distanziati dal fabbricato da ricostruire.
- Nella fase esecutiva degli interventi dovrà essere valutato il coefficiente di sicurezza della stabilità del pendio, soprattutto lungo i tratti dei versanti laddove, nella cartografia geologica che accompagna il piano, sono state circoscritte aree in frana in atto o anche in funzione di una loro attività nel passato poiché una loro eventuale rimobilizzazione, sia pure parziale, potrebbe interessare parte delle strutture e delle infrastrutture che si andranno a realizzare.
- Per le costruzioni da realizzare in pendio, è consigliabile, seguendo le norme suggerite dalla normativa tecnica in vigore, moltiplicare il coefficiente sismico per la quantità: $h. 1 + 0,015 \times i$ (dove "i" è la pendenza del versante espressa in percentuale).
- Gli edifici che devono mantenere la loro funzionalità in caso di emergenza richiedono attenzioni particolari. Per la determinazione delle azioni sismiche di progetto di questi edifici è consigliabile introdurre un coefficiente di importanza, utilizzando i valori di seguito riportati:
 - edifici ordinari = 1
 - edifici di importanza per la vita del paese = 1,2
 - edifici di grande importanza per la vita del paese = 1,4

Le suddette raccomandazioni valgono per il loro carattere generale e vanno integrate con quanto contenuto nelle norme in materia vigenti.

7. Ogni progettazione relativa a ciascun intervento da realizzare sul territorio comunale (AU + APU + AXU), ricadente nelle aree geologicamente utilizzabili, dovrà essere corredata da uno specifico studio geologico. Lo studio dovrà attestare la fattibilità dell'opera in funzione delle condizioni geologiche, geotecniche e di risposta sismica locale. In particolare per gli interventi ricadenti su pendio dovranno essere eseguite verifiche di stabilità che tengano conto dell'incidenza dei manufatti in progetto sulla stabilità del singolo settore di pendio e dell'intero pendio sia in condizioni statiche che dinamiche, verificando altresì l'incidenza dell'intervento edilizio specifico, anche in funzione dei sovraccarichi e delle modifiche indotte da altri interventi limitrofi preesistenti. Lo

studio geologico, redatto a norma della legislazione tecnica in vigore (D.M. 11/03/88 e successive modifiche ed integrazioni a livello nazionale e regionale) completo degli elaborati specialistici sulle indagini geognostiche e di quelli relativi alle carte e sezioni geologiche, farà parte integrante degli elaborati progettuali da presentarsi per la richiesta di concessione edilizia.

8. Date le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche illustrate nello studio geologico, le aree soggette ad interventi costruttivi di qualsiasi genere e le zone ad esse immediatamente limitrofe dovranno essere sistemate mediante opportuno disciplinamento delle acque superficiali e drenaggio di quelle profonde.

Capo II – Disciplina del recupero del centro storico (zona “A”)

Art. 15 – Centro Storico (zona “A”): norma generale

1. In relazione alle diverse tipologie storiche, morfologiche, architettoniche, urbanistiche presenti, la zona “A” è suddivisa nelle seguenti sub-zone:
 - a. “A1” – nucleo antico dell’abitato geologicamente instabile;
 - b. “A2” – nucleo antico dell’abitato geologicamente stabile;
2. Il Centro Storico è definito dalle seguenti componenti tipologiche, individuate nella tav. “P.3” del RU (scala 1:1.000):
 - a. Edifici specialistici religiosi (Chiese, Conventi);
 - b. Edifici specialistici residenziali (palazzi e/o residenze di particolare importanza);
 - c. Tessuto residenziale;
 - d. Spazi aperti, ed aree di valenza morfologica e paesaggistica.
3. L’intero Centro Storico (zona “A”), è soggetto, in linea generale, a Regime di Conservazione, come definito all’art. 8 precedente, e costituisce “Zona di Recupero” ai sensi del Titolo IV della Legge n. 457/78; gli articoli che seguono dettagliano le previsioni del RU in riferimento alle singole aree ed alle singole tipologie che compongono il Centro Storico.
4. Il RU detta la disciplina di attuazione diretta degli interventi di recupero del Centro Storico, con la finalità di assicurare la conservazione, oltre che degli edifici e dei monumenti di rilevante pregio architettonico, anche delle caratteristiche ambientali dell’antico abitato, con particolare riferimento a paramenti murari, manti di copertura, infissi e coloritura, e delle condizioni di abitabilità igienico-funzionale.
5. La disciplina di attuazione diretta, specificata nei seguenti articoli dal 16 al 22, è comunque soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - in tutti gli interventi di risanamento conservativo (RC), ed altre trasformazioni conservative, non è consentito superare il valore dei volumi e delle altezze esistenti, computati senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore artistico e storico, o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
 - per le eventuali nuove costruzioni (NC) che risultassero ammissibili, non è consentito superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (individuati nell’Edilizia Specialistica di cui agli artt. 16-17 seguenti) e la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media di zona ed in nessun caso i 5 mc/mq; l’altezza del fabbricato non potrà essere inoltre superiore alla larghezza della strada sulla quale prospetta, con un limite massimo di ml.7,00;
 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia (RE1 – RE2), e di demolizione con o senza ricostruzione (D – DR1 - DR2), sono consentiti solo laddove previsti dal RU (tav.”P.3”) o dal PdR, e/o per gli edifici irrimediabilmente danneggiati da eventi

- sismici; la ricostruzione del volume demolito può anche essere delocalizzata in altra Zona dell'AU, su lotto edificabile disponibile della Pubblica Amministrazione;
- Le destinazioni ammesse sono: abitazioni e relativi servizi; studi professionali ed uffici pubblici e privati a basso carico urbanistico; attrezzature sociali; negozi (con superficie di vendita inferiore ai 250 mq); strutture turistico-ricettive (con meno di 50 posti letto), servizi ristorativi, culturali e per l'istruzione; piccoli laboratori artigianali (purchè consoni all'ambiente).
6. La disciplina di attuazione degli interventi di recupero data dal RU, può essere ulteriormente precisata nei suoi contenuti storico-tipologici, delle destinazioni d'uso e strategici attraverso la redazione di Piani di Recupero (PdR) ai sensi del titolo IV della legge n.457/78, di Piani Operativi (PO) e Programmi Complessi (PC) (artt. 15 e 18, L.R.n.23/99), estesi ad un Ambito funzionale all'attuazione dei programmi di valorizzazione e/o di riqualificazione architettonico-ambientale definiti dal Comune. In questo caso le norme specifiche di conservazione dei tessuti saranno definiti dai Piani di Recupero, fatte salve le prescrizioni di cui al precedente comma 5.
 7. I PdR definiranno nel dettaglio, previa analisi delle tipologie edilizie ed urbanistiche delle zone o isolati (originarie e/o trasformate) di cui al precedente comma 7, le caratteristiche degli interventi (RC – RE1 – RE2 – D – DR1 - DR2) consentiti per cogliere le finalità generali di riqualificazione e valorizzazione delle zone individuate, con particolare riferimento alla riqualificazione/rimodellamento di edifici di dette zone e/o isolati in passato oggetto di trasformazioni incongrue con le caratteristiche tipologico architettoniche delle stesse.
 8. Per quanto compatibili con le prescrizioni del presente capo II, si applicano le norme dei PdR approvati con DCC n.54/2000, fino a scadenza della loro validità.

Art. 16 – Edifici specialistici religiosi (zone “A1” ed “A2”)

1. Rientrano in questa categoria:
 - a. Chiesa Madre;
 - b. Chiesa e Convento di S. Antonio;
 - c. Chiesa del Sacro Cuore;
 - d. Chiesa di S.Vincenzo.
2. Per gli edifici della presente categoria sono ammessi esclusivamente interventi di *restauro e risanamento conservativo*, come definiti al precedente art. 9.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attinenti l'esercizio del culto (chiese) e quelle attuali, e comunque culturali, per il Convento.

Art. 17 - Edifici specialistici residenziali (palazzi e/o residenze di particolare importanza - zone “A1” ed “A2”)

1. Rientrano in questa categoria tutti i palazzi e/o residenze di particolare pregio individuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e riportate come immobili di pregio storico-artistico nella tav. “P.3” del RU.
2. Per gli edifici della presente categoria sono ammessi esclusivamente interventi di *restauro* (R) e *risanamento conservativo* (RC), come definiti al precedente art. 9.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali, culturali, turistico-ricettive e per servizi.

Art. 18 - Tessuto residenziale della zona “A1”

1. Costituito dal nucleo abitato originario del paese, conservante ancora riconoscibili caratteristiche morfotipologiche ed urbanistiche, da tutelare.
2. La zona classificata “A.1.” nel P.R.G. comprende le aree e gli immobili, relativi al vecchio centro, classificate nella categoria “IIIb” e “IVb” nell’allegato Studio Geologico. Essa comprende inoltre la “Zona soggetta a trasferimento” di cui al relativo D.P.G.R.
3. In detto tessuto il RU ha individuato alcuni Ambiti omogenei, caratterizzati dalla presenza di edifici di carattere storico-artistico (individuati dalla Sovrintendenza BBAAAA per il vincolo diretto ex-lege 1089/39) e di edifici “di rispetto” ai primi.
4. Per gli edifici della presente categoria sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) o straordinaria (MS), ed interventi di *restauro e risanamento conservativo* (R – RC) come definiti al precedente art. 9, necessari ad assicurare la stabilità dell’edificio, il suo miglioramento igienico ed il suo adeguamento funzionale, che non comportino alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell’edificio stesso o aumenti di volume edificato: sono escluse le sopraelevazioni e le demolizioni e ricostruzioni.
5. Tutti gli interventi summenzionati avranno cura di conservare gli elementi tipologici, formali e di finitura delle facciate e delle coperture compatibili con le caratteristiche storico-ambientali di zona.
6. Le destinazioni d’uso ammesse, in linea generale, sono quelle residenziali, culturali, turistico-ricettive, artigianali/artistiche e per servizi.
7. Per l’area del vecchio castello, il RU prevede un intervento di restauro, con riscoperta e valorizzazione delle strutture originarie della fortificazione, ed eliminazione delle superfetazioni incongrue.
8. Per gli isolati compresi nelle zone “A1”, ricadenti nelle aree classificate “IIIb” e “IVb” nello Studio Geologico allegato al RU, valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – 3°c.
9. In particolare, per le aree soggette a Piano di Trasferimento, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) o straordinaria (MS) finalizzati al “mantenimento”, anche per ragioni di pubblica e privata incolumità, dello stato strutturale/funzionale degli immobili interessati; è fatto obbligo inoltre, di mantenimento dello stato attuale delle destinazioni d’uso degli immobili. Trasformazioni edilizie, con le modalità previste dai precedenti commi, finalizzate al riuso degli immobili evacuati e/o alla introduzione di nuove destinazioni d’uso degli immobili interessati, sono subordinati a positivo espletamento del monitoraggio geologico-geotecnico afferente la più generale stabilità dell’area.

Art. 19 - Tessuto residenziale della zona “A2”

1. La zona classificata “A.2.” nel P.R.G., comprende le aree libere o edificate, relative al vecchio centro, classificate “*in configurazione stabile*” nella Relazione Geologica.
2. In detto tessuto il RU ha individuato alcuni Ambiti omogenei, caratterizzati dalla presenza di edifici di carattere storico-artistico (individuati dalla Sovrintendenza BBAAAA per il vincolo diretto ex-lege 1089/39) e di edifici “di rispetto” ai primi.
3. Per gli edifici ricadenti negli Ambiti di cui al comma precedente, sono ammessi:
 - a. interventi di *restauro e risanamento conservativo* (R – RC);
 - b. interventi di *ristrutturazione edilizia* (RE1), limitatamente agli edifici “di rispetto” di cui al precedente comma;
 - c. destinazioni d’uso residenziali, culturali, turistico-ricettive, artigianali/artistiche, commerciali e per servizi;
4. Per gli edifici ricadenti al di fuori degli Ambiti predetti, sono ammessi:

- a. interventi di *ristrutturazione edilizia* (RE1);
- b. interventi di *ristrutturazione edilizia* (RE2), ed interventi di *demolizione con o senza ricostruzione* (D – DR1 – DR2) laddove espressamente previsto dal RU o dai PdR;
- c. tutti gli interventi summenzionati avranno cura di conservare e/o reintrodurre elementi tipologici, formali e di finitura delle facciate e delle coperture compatibili con le caratteristiche storico-ambientali di zona;
- d. destinazioni d'uso residenziali, culturali, turistico-ricettive, commerciali e per servizi.

Art. 20 - Spazi aperti, ed aree di valenza morfologica, paesaggistica e storico-culturale.

1. Rientra in questa categoria il crinale del centro storico, oggetto in passato di diradamento edilizio a seguito degli eventi sismici e franosi.
2. Gli spazi rientranti in questa categoria saranno soggetti esclusivamente ad interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, consistenti in adeguamenti delle pavimentazioni stradali, del verde (alberature e siepi, anche con fini di consolidamento dei pendii), degli elementi di arredo urbano, con esclusione di qualsiasi costruzione, anche di natura precaria
3. Destinazioni d'uso ammesse: quelle scaturenti dalla libera fruizione pubblica, anche organizzata per manifestazioni ed eventi.
4. Per l'asse urbano strategico di Via Zanardelli, Piazza Garibaldi, Via Cialdini, Corso Vittorio Emanuele, il RU prevede la definizione di un progetto-programma di valorizzazione, finalizzato alla individuazione di:
 - Architetture originarie (palazzi) da assoggettare a restauro con destinazioni d'uso di tipo culturale;
 - Interventi di cui al precedente comma 2;
 - Aree di sosta veicolari ai margini dell'asse (aree degradate o non risolte);
 - Normativa di riqualificazione delle attività commerciali (vetrine, insegne, arredi) e delle facciate della quinta edilizia stradale (reintroduzione di elementi tipici dell'architettura storica di Stigliano).

Art. 21 - Interventi di miglioramento della qualità della vita nel C.S.

1. Il RU promuove una serie di interventi di "*miglioramento della qualità della vita nel C.S.*" costituiti da:
 - a. *miglioramenti della viabilità carrabile* (ampliamenti, integrazioni, sensi unici);
 - b. *realizzazione di parcheggi*, al coperto ed all'esterno, pubblici e privati;
2. Gli interventi di miglioramento della viabilità mediante misure di razionalizzazione della circolazione veicolare all'interno del C.S. (sensi unici, autorizzazioni, ecc.), saranno definiti in appositi "*Piani della circolazione e sosta nel Centro Storico*" redatti dall'Amministrazione Comunale; detti "Piani" potranno anche incrementare le superfici a parcheggio previste dal precedente comma, individuando nuove aree di sosta, pubbliche e private, la cui realizzazione sarà assicurata tramite PdR.
3. Il reperimento di nuove aree di parcheggio (o garages) ai sensi del comma precedente, non potrà prevedere la demolizione di immobili storici "tipizzati" e riconoscibili, o comunque costituiti da strutture voltate, ad eccezione dei casi di degrado strutturale irreversibile, o di quelli individuati nella tav. "P.3" del RU.

Art.22 - Prescrizioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di recupero.

Elementi architettonici del centro storico (zone “A.1” – “A.2”).

Le prescrizioni che seguono hanno l'obiettivo di riconoscere i valori storico-architettonico delle parti componenti i manufatti edilizi inseriti in contesti di valenza storica, allo scopo di salvaguardare, oltre all'edificio, anche i singoli elementi costituenti l'organismo edilizio, considerati quali caratteri stilistici e costruttivi tipici del costruito di Stigliano.

Sono fatte salve le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero approvato con DCC n. 54/2000.

Nel caso di lavori ed interventi riguardanti direttamente la stratigrafia dei luoghi, saranno effettuate verifiche archeologiche preventive. In particolare, nelle Zone “A1” ed “A2”, per gli interventi riguardanti gli spazi pubblici (piazze, strade, parchi, aree a verde attrezzato), saranno eseguite indagini archeologiche preventive all'iter di approvazione dei progetti di trasformazione e recupero urbano.

1. COPERTURE

- a. Le coperture originarie sono realizzate con tegole curve di argilla cotta di colore giallo-grigio messa in opera su volte, solai, tavolati e, nei sottotetti, su orditura di travetti lasciati a vista;
- b. E' fatto obbligo di mantenere le coperture originali e nei rifacimenti o realizzazione di nuove coperture è fatto divieto di ogni altro tipo di materiale (tegole marsigliesi, in lamiera, in cemento, ecc);
- c. E' fatto obbligo di mantenere sporgenze o allineamenti originari degli attacchi delle coperture ai paramenti murari;
- d. E' consentito eseguire ai bordi delle falde dei tetti, piccoli percorsi di ispezione purchè siano pavimentati con campigiane (mattoni in argilla) dello stesso colore delle tegole e della larghezza non superiore a 25 cm;
- e. Le attuali coperture a terrazze possono essere mantenute e pavimentate con campigiane di colore giallo-rosso;
- f. I comignoli sui tetti devono essere eseguiti con muratura di mattoni rivestiti con mattoni o con coppi secondo i tipi tradizionali tuttora visibili sulle case antiche;
- g. Sono vietati comignoli prefabbricati in laterizio o in cemento o in lamiera;
- h. E' vietato installare sulle falde dei tetti cupole in perspex o finestre inclinate (tipo velux) e simili; eventuali luci potranno essere realizzati per mezzo di abbaini coperti a falde inclinate con tegole con finestra verticale;
- i. E' vietato installare sui tetti impianti di qualsiasi tipo (pannelli solari, impianti di condizionamento ecc.) con esclusione delle antenne televisive.

2. CORNICIONI E GRONDAIE

- a. I cornicioni nella tipologia costruttiva locale sono generalmente realizzati con una o due file di mattoni sporgenti dalla facciata, senza grondaie in vista (foto); nei nuovi interventi pertanto, o nei lavori di ripristino, la muratura della facciata deve essere delimitata superiormente da una copertura di mattoni pieni ad una o due teste sporgenti di circa 5-8 cm.;
- b. I canali di gronda (orizzontali) dovranno essere sempre ricavati nella muratura, pertanto non visibili dall'esterno, impermeabilizzati con guaina asphaltica e rivestiti di mattoni o campigiane; sono vietate grondaie in lamiera o in materiale plastico a vista; l'eventuale impiego di tali materiali deve avvenire in modo che siano perfettamente occultati da coppi o da copertine di mattoni in modo da non essere visibili né dal basso, né dall'alto.
- c. Negli interventi di recupero i cornicioni di maggiore pregio architettonico, ricorrenti negli edifici di cui al capo II art. 15 e 16 costituiti con mattoni lasciati a vista o

intonacati, o con mensole in pietra devono essere restaurati con l'impiego, per eventuali interventi di sostituzione, degli stessi materiali originali. Deve essere verificato il perfetto ancoraggio di tali strutture alla muratura. Il consolidamento con l'uso di chiodature ed iniezione di cemento o resine deve essere fatto senza lasciare traccia all'esterno.

3. DISCENDENTI PLUVIALI

- a. Negli edifici che non rientrano nel capo II art. 15 e 16 i pluviali potranno essere esterni lasciati in vista a condizione che siano di sezione circolare con un diametro non maggiore di cm. 10 in acciaio zincato di adeguato spessore dello stesso colore delle pareti o in rame e terminare in alto con l'imboccatura ad imbuto.
- b. Negli edifici di cui al capo II art. 15 è fatto obbligo di incassare i pluviali nelle murature. Solo nel caso in cui per la presenza di elementi architettonici in rilievo tale soluzione sia impossibile o troppo onerosa, potrà essere consentito di lasciarli in vista all'esterno come per gli edifici di cui al capo II art. 16 e la rimanete parte realizzandoli in lamiera di rame non verniciata.
- c. E' comunque vietato interrompere la continuità di zoccoli, basamenti, o altri elementi architettonici a rilievo delle facciate con incassi per l'alloggiamento dei pluviali.

4. FINITURA DELLE PARETI ESTERNE

- a. E' fatto obbligo di conservare i paramenti murari originali realizzati per lo più in elementi lapidei con o senza interposizione di mattoni, oppure in mattoni a vista (Foto).
- b. Il ripristino delle murature sarà eseguito a mezzo di sostituzioni con cuci-scuci delle parti deteriorate con gli stessi materiali di origine da eseguire dopo l'eventuale consolidamento delle murature con iniezioni di malta cementizia.
- c. Le murature esterne dei prospetti saranno in genere lasciate a vista senza intonaco e protette con le tinteggiature di cui all'articolo successivo.
- d. E' consentito il rivestimento di murature con intonaco solo nel caso di murature particolarmente degradate per le quali sarebbe troppo oneroso il ripristino di cuci e scuci a condizione che l'intonaco stesso sia eseguito come indicato allo articolo 13.

5. TINTEGGIATURE ESTERNE E VERNICI PROTETTIVE

- a. Le facciate esterne in mattoni o pietre sia a vista che intonacate, devono essere tinteggiate con pitture formate da latte di calce e colori con fissativi naturali (colla animale) o sintetici, preparati secondo la tecnica tradizionale.
- b. E' vietato l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo che non consentono l'evaporazione della condensa superficiale presente nelle murature e che col tempo si distaccano ed alterano l'aspetto tradizionale.
- c. Potranno essere aggiunte resine acriliche e siliconiche in piccola quantità al latte di calce allo scopo di migliorarne l'ancoraggio alla murature, con esclusione delle resine viniliche non idonee alla composizione di tinte a base di calce perché alterano i colori e creano pellicola isolante tra intonaco e tinteggio.
- d. E' consentito l'uso di pitture a calce già pronte in commercio, prodotte secondo la tecnica tradizionale, idonee all'uso nei centri storici.

6. COLORI (zone A1-A2)

- a. Per gli edifici appartenenti al capo II art. 15 si applicano le Norme del vigente "Piano del Colore" dell'abitato di Stigliano, approvato con DCC n.14 del 14/06/2001.

7. INTONACI (zone A1-A2)

- a. L'intonaco delle murature deve essere eseguito con malta di calce composta da grassello di calce ben stagionato e sabbia silicea fine.
- b. L'intonaco va steso in piccola spessore (1 cm-1.5 cm) sulla muratura già preparata con rinzaffo di malta bastarda (calce idraulica, cemento e sabbia silicea) e deve “ seguire” le irregolarità della muratura sottostante senza correggerle o appianarle.
- c. E' vietato eseguire intonaci “a piombo” o “ a riga” perché oltre ad alterare l'aspetto originario (irregolare) delle murature del centro storico, determina grossi spessori di malta che con il tempo si distaccano.
- d. Gli intonaci esterni devono essere finiti con superficie fracassata a grana media.
- e. In nessun caso gli intonaci devono ricoprire marcapiani o marcadavanzali in pietra o mattoni a vista esistenti.
- f. Nel caso in cui le bucatore presentassero degli ingrossi costituiti in mattoni o altro materiale lapideo è espressamente fatto divieto di rimuovere tali modanature o ricoprirle con intonaco o tinteggiature di nessun genere.
- g. Sono tassativamente escluse finiture “*graffiate*” “*bucciate*” o “*spruzzate*” o rivestimenti delle facciate con materiali incongrui (ceramica, marmi, ecc..) .
- h. Gli intonaci devono essere eseguiti in condizioni climatiche opportune escludendo periodi molto caldi o molto freddi.
- i. E' opportuno l'uso di additivi nella preparazione per migliorare le proprietà fisico-chimiche. Resine di silicone aggiunte all'acqua d'impasto delle malte conferiscono caratteristiche idrorepellenti agli impasti.

8. IMPIANTI LUCE, GAS, TELEFONO SULLE PARETI ESTERNE (zone A1-A2-A3)

- a. E' vietato apporre in vista sulle pareti esterne tubazioni di gas, o di altri impianti, cavi elettrici o di telefono, ecc. Questi condotti, negli interventi di risanamento-ristrutturazione, dovranno essere incassati nella muratura, nei limiti consentiti dalle Società di gestione delle Reti.
- b. Qualora per la presenza di elementi architettonici in rilievo non sia possibile incassarli nella muratura dovrà essere studiata di volta in volta una soluzione unitaria ed architettonicamente ben definita per raggruppare tali condotti in posizione meno visibile.
- c. I condizionatori saranno installati preferibilmente in copertura, opportunamente mascherati.
- d. I contatori del gas, ove non possono essere installati in posizione non visibile sulle verande o sui balconi, dovranno essere alloggiati in apposito vano incassato nella muratura al piano terra. Questo vano delle dimensioni regolamentari, sarà chiuso con un portello costituito da telaio in ferro e rete metallica intonacata e verniciata dello stesso colore delle pareti o lastra di marmo opaco da cm 2 non lucidata.

9. ELEMENTI ARCHITETTONICI IN RILIEVO (zone A1-A2-A3-A4-A5)

- a. Nel tessuto del centro storico gli elementi architettonici in rilievo esistenti sulle facciate (cioè quelle parti che emergono dal vivo della muratura, quali cornicioni, capitelli, lesene, modanature e stipiti di porte) sono generalmente realizzati con mattoni a vista, raramente intonacati.(foto)
- b. Negli interventi di recupero è fatto obbligo di ripristinare la situazione preesistente con l'uso degli stessi materiali per la sostituzione delle parti degradate.
- c. Anche le malte da impiegare nel cuci-scuci degradate devono essere dello stesso tipo di quelle originali: malta di calce con grassello di calce stagionato e sabbia di fiume con esclusione di cemento e senza stilate.
- d. Tutte le finestre e le porte anche di nuova apertura devono essere incorniciati con riquadri e davanzali di mattoni a vista secondo i tipi tradizionali che potranno poi essere dipinti con colori diversi da quelli delle parete secondo una usanza ricorrente nella architettura locale.
- e. E' vietato l'uso nelle porte e finestre di ornate di marmo che potrà essere usato solo sui davanzali.

10. BALCONI (zone A1-A2)

- a. I balconi degli edifici del Centro Storico sono realizzati:
 - negli edifici di maggior pregio architettonico con lastre di pietra appoggiate su mensole in pietra scolpita (foto).
 - con lastre di pietra appoggiate su mensole in ghisa o ferro battuto e negli esempi più recenti con il piano di calpestio portato da putrelle in ferro arricchite con elementi decorativi in ferro battuto.
- b. Le ringhiere sono sempre realizzate con elementi in ferro o ghisa.
- c. L'uso della soletta in cemento armato e del parapetto in muratura piana ha determinato un impoverimento della immagine complessiva degli immobili storici in cui sono stati realizzati. Pertanto negli interventi di recupero del Centro Storico la costruzione di nuovi balconi o il rifacimento di quelli esistenti dovrà essere eseguita nel modo tradizionale.
- d. Il piano di calpestio dovrà essere realizzato con lastre di pietra calcarea o di marmo aprano non lucidato.
- e. Le mensole di sostegno dovranno essere realizzate con elementi in ferro secondo i tipi ricorrenti nel Centro Storico, così come la ringhiera da realizzarsi di massima con bastoni verticali in ferro quadrato ed elementi orizzontali superiori ed inferiori in ferro piatto.

11. INFISSI – PORTE - LEGNI (zone A1-A2)

- a. Gli infissi esterni ed interni dovranno essere realizzati, preferibilmente, secondo le lavorazioni tradizionali in legno verniciato secondo le indicazioni del comma 6 lett.c), con esclusione di vernici trasparenti.
- b. E' vietato l'uso di altri materiali, quali anticorodal, PVC, alluminio etc., fatta eccezione per gli infissi in alluminio preverniciato (colorazioni "scure") e simil – legno.
- c. Per le finestre sono ammesse le persiane esterne, preferibilmente in legno alla "romana" con esclusione di ogni altro tipo di chiusura (avvolgibili, veneziane, ecc.).
- d. I portoni sulla strada dovranno essere in legno verniciati con rinforzi o accessori in ferro, secondo lavorazioni tradizionali ancora visibili nel Centro storico e verniciati secondo le indicazioni del comma 6 lett.c).
- e. Sono vietate le serrande in ferro di qualsiasi tipo.
- f. Sia le persiane alla romana che i portoni apribili verso l'esterno, in posizione di chiusura non dovranno sporgere dal piano della facciata e delle cornici; pertanto l'eventuale telaio deve essere collocato all'interno del vano (finestra o porta).
- g. I portoni sulla strada delle cantine (zona A5 zona dei cinti) dovranno essere realizzati secondo la tipologia presente ancora su alcune aperture rispettando lavorazioni tradizionali e verniciati secondo le indicazioni del comma 6 lett. c). Sono vietate le serrande e porte di qualunque genere realizzate in ferro di qualsiasi tipo.

12. GLI ELEMENTI IN PIETRA E MARMO (zone A1-A2)

- a. Tutte le opere in pietra da impiegare nel Centro Storico (soglie di porte e balconi, gradini di scale esterne, paraspigoli, architravi, davanzali di finestre, zoccoli, copertine ecc.) devono essere realizzati in massello di pietra calcarea analoga a quella usata tradizionalmente nei vari spessori e lavorata nelle facce a vista.
- b. E' assolutamente vietato l'impiego per qualsiasi uso di graniti, marmi colorati ecc., estranei alla tradizione dell'architettura stiglianese.
- c. In sostituzione dei masselli in pietra calcarea potranno eventualmente essere impiegate lastre di marmo apuano nello spessore minimo di cm 4 di colore bianco venato o grigio chiaro a condizione che non sia lucidato, ma solo levigato con superficie grezza e comunque opaca e bordi arrotondati o smussati.

13. ELEMENTI IN FERRO (zone A1-A2)

- a. Gli elementi in ferro esistenti nel Centro Storico: i portoni, le inferriate delle recinzioni, dei cancelli, le raggiere e cornici dei portoni, le ringhiere ecc, spesso lavorati con ricchi disegni, vanno conservati e restaurati con cura e protetti con antiruggine e vernici a smalto .
- b. Nel caso di rifacimenti o di nuovi interventi dovranno essere eseguiti con disegni analoghi a quelli ricorrenti e con gli stessi profili, generalmente ferri quadrati o piatti.
- c. E' vietato l'uso di alluminio anticorrosivo o cromature. I ferri zincati dovranno essere verniciati con idonei materiali resistenti. E' ammesso l'uso dell'ottone e del rame non verniciato.

14. SCALE ESTERNE (a profferlo) (zone A1-A2)

- a. Nel Centro Storico è presente una tipologia di scalinata esterna (profferlo) che consente l'accesso ai piani rialzati o piani superiori. Queste scale hanno un arco di sostegno della rampa che consente l'ingresso coperto ai locali sottostanti: è fatto pertanto divieto di alterare la tipologia di queste scalinate rispettando i materiali originari.
- b. Queste scale, in analogia con quanto già esiste, devono essere realizzate da un basamento pieno e ad arco in muratura di mattoni a vista con o senza tinteggiatura, con gradini di massello di pietra lavorata sui lati a vista oppure in lastre di marmo apuano non lucidato da cm. 4 come specificato dal comma 12 lett.c).
- c. La scala sarà sormontata da ringhiera in ferro con bastoni in ferro quadrato di adeguata sezione o da parapetto pure in mattoni.
- d. Non è consentito aprire nuove porte nel basamento delle scale se pieno. L'eventuale volume corrispondente potrà essere utilizzato con un collegamento interno all'ambiente a piano terra.

15. INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI (zone A1-A2)

- a. Va posta ogni cura nella progettazione e nella esecuzione delle insegne pubblicitarie in considerazione dell'importanza che assumono nell'ambiente urbano.
- b. Le insegne dei negozi, le plance pubblicitarie devono essere possibilmente inserite nel vano della porta o della vetrina e comunque proporzionate alla ampiezza delle stesse.
- c. La sporgenza delle insegne dalla muratura dei prospetti e dalle eventuali cornici non potrà essere superiore di cm. 20.
- d. Sono ammesse insegne a bandiera purchè di dimensioni adeguate e non elettrificate. L'inserimento delle insegne sui prospetti deve essere studiato in modo da non coprire elementi architettonici in rilievo (cornici, portali, stemmi, ecc.).
- e. E' fatto obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Comune il progetto delle insegne e dei mezzi pubblicitari.

16. PAVIMENTAZIONI (zone A1-A2)

- a. Le pavimentazioni originarie delle vie erano realizzate con ciottoli di fiume, basole in masselli di pietra di varia dimensione, mattoni in cotto, per lo più in combinazione tra di loro. Di tali pavimentazioni originarie restano alcune tracce visibili.
- b. Tutte le pavimentazioni dovranno essere realizzate con l'uso di materiali tradizionali (ciottoli, cotto, pietra) o analoghi a questi per le caratteristiche formali e funzionali (cubetti di porfido) conseguendo i seguenti obiettivi:
 - i. evaporazione della umidità sotterranea, attraverso le naturali sconessioni tra un elemento e l'altro, evitando così il fenomeno della risalita capillare della umidità lungo i muri degli edifici, come si verifica spesso in quei paramenti

murari prospicienti sulle strade pavimentate con manto bituminoso impermeabile e continuo.

- ii. Facile assorbimento dei rifiuti organici;
 - iii. Rallentamento della marcia degli autoveicoli in quanto tali pavimentazioni non presentano una superficie continua e scorrevole.
 - iv. Individuazione attraverso l'uso combinato di elementi lapidei diversi, dello spazio di pertinenza pedonale rispetto a quello veicolare con la conseguente eliminazione dei marciapiedi, pressochè assenti nelle sezioni stradali tipiche locali e costituiscono una barriera architettonica che è opportuno eliminare.
 - v. Arricchimento delle qualità formali dell'ambiente urbano nel suo complesso attraverso l'accostamento di più materiali e di diversi orientamenti di posa.
- c. Analoga cura va impiegata nelle realizzazioni delle pavimentazioni di rampe e scale pubbliche con alzate in corsi di mattoni o in massello e pedate in acciottolato di fiume, mattoni pieni in cotto e cubetti di porfido per evitare la presenza di superfici scivolose.
 - d. La posa in opera dei materiali lapidei deve avvenire "a secco" su letto di sabbia previa applicazione sul piano del terreno di un manto di tessuto filtrante, ovvero con l'uso di malte "magre".

17. MURIE PARAPETTI (zone A1-A2)

- a. I muri di contenimento e i parapetti lungo le strade e gli spazi pubblici dovranno essere in mattoni pieni a vista della larghezza minima di cm 26 sormontati da mattoni posti a coltello o secondo tipi più ricchi e complessi desunti dalla architettura locale.
- b. Invece dei parapetti, lungo le rampe e le scalinate, possono essere installate ringhiere in ferro con semplice disegno formato da bastoni verticali in ferro quadro e passamano orizzontale in ferro piatto di adeguato spessore, o ringhiere in ferro alternate con piastrelli di mattoni.

18. ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DECORATIVI DELLE FACCIATE (zone A1-A2)

- a. Gli elementi di arredo urbano (gli organi illuminanti, le panchine, i chioschi) devono essere consoni all'ambiente del centro storico.
- b. L'illuminazione delle strade sarà realizzata con supporti a mensola in ghisa o in ferro, così come in ghisa saranno i lampioni stradali secondo i disegni desunti dagli originari modelli ancora esistenti o documentati da foto d'archivio.

Gli stemmi, e gli elementi decorativi delle facciate e dei manufatti del centro storico vanno recuperati con cura in quanto esempi non ripetitivi e testimonianza di creatività e fantasia artigianale

Capo III –Ambito Urbano: Città consolidata (zone "B" e "D.1")

Art 23 – Città consolidata: norma generale

1. In relazione alle diverse tipologie morfologico-urbanistiche ed architettoniche presenti, la città consolidata è suddivisa nelle seguenti zone:
 - "B1" : Tessuti consolidati (realizzati fino agli anni '70), in aree classificate "IIIb" e "IVb" nello Studio Geologico allegato;
 - "B.2.1" – "B.2.2": Tessuti consolidati realizzati a margine dell'asse di Via Principe di Napoli, in aree geologicamente stabili;
 - "B.2.3" – "B.3" – "B.4.1" – "B.4.2" – "B.5.1" – "B.5.2" – "B.6": Tessuti di recente formazione;

2. Fanno parte inoltre della città consolidata le seguenti zone per attività produttive artigianali:
 - a. “D.1.1 – D.1.2 – D.1.3”: aree del Centro Urbano destinate ad attività produttive.
3. L’intera zona “B”, e le zone “D.1”, sono soggette, in linea generale, a *Regime di Trasformazione*, come definito al precedente art. 8; gli articoli che seguono dettagliano le previsioni del RU in riferimento alle singole aree ed alle singole componenti morfotipologiche di detti tessuti.
4. Nella zona “B”, compatibilmente con il suo carattere residenziale, possono essere ammessi, purchè non rechino disturbo, rumore, esalazioni nocive e comunque non alterino le caratteristiche residenziali della zona:
 - a. Piccoli uffici, negozi e botteghe, bar e ristoranti, studi professionali, magazzini e depositi (limitatamente al seminterrato e scantinato), laboratori artigianali, questi ultimi limitati ai piani terra, ed a condizione che dispongano di spazi liberi antistanti dai quali devono avere accesso;
 - b. Edifici per lo spettacolo, autorimesse pubbliche, case di cura, uffici pubblici, strutture ricreative/ricettive, sempre che siano previste aree per il parcheggio delle autovetture di superficie adeguata alle esigenze determinate dalle destinazioni degli edifici in base alle prescrizioni delle vigenti leggi;
5. Nelle zone “D.1.1” – “D.1.2” – “D.1.3”, sono ammesse esclusivamente le destinazioni d’uso di cui al successivo art. 31.

Art. 24 - Tessuti consolidati (zone “B”)

1. Il RU individua quattro tipologie di tessuti edilizi consolidati, di formazione più o meno recente:
 - “**B.1**” = Tessuti consolidati (realizzati fino agli anni ’70), in aree classificate “IIIb” e “IVb” nello Studio Geologico allegato;
 - “**B.2**” = Tessuti consolidati, distinti in:
 - o “**B.2.1**” – “**B.2.2**” = Tessuti consolidati realizzati a margine dell’asse di Via Principe di Napoli;
 - o “**B.2.3**” = Tessuti di recente formazione del Rione Labruto;
 - “**B.3**” = Tessuti consolidati realizzati a margine dell’asse di Via Zanardelli;
 - “**B.4**” = Tessuti di recente formazione del Rione Serra (“**B.4.1**” – “**B.4.2**”);
 - “**B.5**” = Tessuti di recente formazione del Rione Serra realizzati a seguito del “Piano di Trasferimento”, distinti in:
 - o “**B.5.1**” = Tessuti realizzati a seguito del Piano di Trasferimento da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Matera;
 - o “**B.5.2**” = Tessuti realizzati a seguito di Piano di Zona ex-Lege 167/’62, così come modificato da detto Piano di Trasferimento e da successive individuazioni di aree per insediamenti di edilizia economica e popolare.
2. Nelle zone “B” qualsiasi edificazione è subordinata al rispetto della normativa di cui agli artt. 13-14, ed all’accertamento, preliminare ad ogni previsione di progetto, della effettiva utilizzabilità a fini edificatori dell’area, da effettuarsi mediante indagini geotecniche da eseguirsi secondo le prescrizioni delle vigenti leggi in materia.
3. Gli eventuali nuovi edifici dovranno rispettare ed adeguarsi agli allineamenti preesistenti; nel caso di aree non intercluse la distanza dei nuovi edifici dal ciglio stradale non potrà essere inferiore a ml 3,00.
4. Nelle aree già edificate e comprese nella zona “B” è consentita la demolizione degli edifici preesistenti e la loro ricostruzione con altri aventi le caratteristiche di cui ai commi precedenti: il nuovo volume non potrà essere superiore a quello scaturente dagli indici di fabbricabilità di ciascuna zona; in caso di volumetria preesistente (nell’isolato) eccedente tale indice, si potrà realizzare una volumetria non superiore al 70% di questa.

5. Nelle aree comprese nella zona “B” è consentita, qualora non siano attualmente destinate a viabilità sia pubblica che privata o a parcheggio, la realizzazione di aree sistemate a verde alberato, gioco bimbi; è consentita altresì la recinzione con siepi.
6. E’ assolutamente vietata la costruzione, nelle aree libere di pertinenza degli edifici, di manufatti sia stabili che precari da destinarsi a box, depositi, tettoie, stie e recinti per animali da cortile ecc. Fanno eccezione i garages (hmax= ml. 2,40), la cui realizzazione, quali “*pertinenze*” ai sensi dell’art. 3-1°c.-lett.e6) del DPR n.380/01, è consentita esclusivamente per ottemperare allo standard minimo di legge per i parcheggi pertinenziali (L.n.122/89), nelle zone “B.2”, “B.4” e “B.6” del RU.
7. Per quanto compatibili con le prescrizioni del presente capo III, si applicano le norme dei PP approvati con DCC n.54/2000, fino a scadenza della loro validità.
8. Per gli interventi di sopraelevazione e di completamento, laddove consentiti, vanno fatti salvi comunque eventuali diritti di luce e veduta dei fabbricati contigui.
9. Gli interventi di sopraelevazione consentiti nell’Ambito Urbano sono quelli riportati sulla tav. P2 e nelle schede riportate in appendice alle NTA., nei limiti definiti dalle NTA (art. 24 e seguenti), e dalle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni in Zona Sismica cui appartiene il Comune di Stigliano, e con l’obbligo di eliminare eventuali sopraelevazioni.

Art. 25 – Zone “B.1”

1. La zona classificata “B.1.” nel R.U., comprende le aree, libere od edificate, classificate “IIIb” e “IVb” nello Studio Geologico allegato. Essa comprende inoltre la “*Zona soggetta a trasferimento*” di cui al D.P.G.R. 6/5/1980 n.1028.
2. In detta zona sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria (MO), straordinaria (MS) e risanamento conservativo (RC), come definiti al precedente art.9, o finalizzati alla tutela della pubblica incolumità necessari ad assicurare la stabilità dell’edificio, il suo miglioramento igienico ed il suo adeguamento funzionale, che non comportino aumenti di volume edificato; sono escluse le sopraelevazioni, le demolizioni e ricostruzioni e le nuove costruzioni.
3. Per gli isolati compresi nelle zone “B1”, ricadenti nelle aree classificate “IIIb” e “IVb” nello Studio Geologico allegato al RU, valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – 3°c.
4. In particolare, per le aree soggette a *Piano di Trasferimento*, è fatto obbligo di mantenimento dello stato attuale delle destinazioni d’uso degli immobili. Trasformazioni edilizie, con le modalità previste dai precedenti commi, finalizzate al riuso degli immobili evacuati e/o alla introduzione di nuove destinazioni d’uso degli immobili interessati, sono subordinati alla rimozione del vincolo dato dal Piano di Trasferimento.

Art. 26 - Zone “B.2”

1. La zona classificata “B.2.” nel R.U., è suddivisa in tre sottozone “B.2.1.” (Principe di Napoli), “B.2.2.” (Calvario) e “B.2.3.” (Labruto).
2. Nelle **Zone “B.2”**, il RU individua la sagoma degli “isolati” che compongono il tessuto edilizio consolidato, circondati da strade o da spazi liberi (pubblici e/o privati).
3. All’interno di detti isolati sono consentite:
 - a. - trasformazioni, anche per singoli edifici, mediante demolizioni e ricostruzioni (DR);
 - b. – sopraelevazioni (RE2), e/o completamenti, per le eventuali aree residue libere, all’interno degli isolati, laddove previsti dal RU;

- c. - interventi di manutenzione ordinaria (MO) e/o straordinaria (MS), restauro (R), risanamento conservativo (RC) e ristrutturazione edilizia (RE1).
4. Per le trasformazioni di tipo a) del comma precedente, non è consentito superare le densità edilizie di 3,5 mc/mq, ovvero il 70% delle densità preesistenti nell'isolato.
 5. Per le sopraelevazioni, l'altezza massima non potrà superare quella degli edifici adiacenti preesistenti, e comunque la misura della larghezza stradale sulla quale la sopraelevazione prospetta, incrementata della metà, con il limite massimo di ml. 9,00 e 3 (tre) piani compreso il piano terra ed eventuale mansarda:
 - o in caso di sopraelevazione all'incrocio tra strade di larghezza diversa, è consentito risvoltare, sulla strada più stretta, la maggiore altezza afferente la strada più larga, per una profondità non superiore a ml. 5,00.
 - o in caso di sopraelevazione di isolato compreso tra due strade a quote diverse (monte/valle), l'altezza di ml. 9,00 va verificata come media ponderale sui quattro fronti del fabbricato
 - o le sopraelevazioni e i completamenti sono subordinati alla progettazione unitaria della quinta edilizia nella quale l'intervento si colloca, alle cui caratteristiche architettoniche lo stesso deve uniformarsi, al fine di evitare disorganicità ed episodicità compositive, architettoniche, e dei materiali utilizzati.
 - o sono fatte salve le norme di prevenzione dal rischio sismico di cui al precedente art. 13 -5°c.
 6. Per le nuove costruzioni, eventualmente possibili, di completamento delle sagome degli isolati, la densità edilizia massima sarà di mc/mq 3,50, ovvero il 70% delle densità preesistenti nell'isolato, con altezza massima di ml. 9,00 e 3 (tre) piani compreso il piano terra ed eventuale mansarda.
 7. E' prescritta in tutti i casi, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3), la distanza minima assoluta di ml. 10,00, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 – DM n.1444/68); in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n.1444/68, sono fatti salvi i *completamenti* previsti dal PP delle zone "B.2", approvato con Delibera di CC.n.54 del 19/12/2000.
 8. Fatta eccezione per manutenzioni, restauri/risanamenti conservativi, e ristrutturazioni edilizie limitate a livelli di piano superiori al piano terreno (RE1/RE2), per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) – b) del comma 3), devono essere riservati, all'interno o all'esterno degli edifici, aree per parcheggi e/o garages nella misura di 1 mq ogni 10 mc. di costruzione (art. 2 - L.n.122/89).
 9. Per gli isolati compresi nelle zone "B.2", ricadenti nelle aree classificate "R2" ed "R3" nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), e IIIb e IVb nello Studio Geologico allegato al RU, valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 – 3°c.

Art. 27 – Zone "B.3"

1. Nelle **Zone "B.3"**, il RU individua la sagoma degli "isolati" che compongono il tessuto edilizio consolidato, circondati da strade o da spazi liberi (pubblici e/o privati).
2. All'interno di detti isolati sono consentite:
 - a. - trasformazioni, anche per singoli edifici, mediante demolizioni e ricostruzioni (DR);
 - b. – sopraelevazioni (RE2), e/o completamenti, per le eventuali aree residue libere, all'interno degli isolati, laddove previsti dal RU;
 - c. - interventi di manutenzione ordinaria (MO) e/o straordinaria (MS), restauro (R), risanamento conservativo (RC) e ristrutturazione edilizia (RE1).
3. Per le trasformazioni di tipo a) non è consentito superare le densità edilizie di 5,0 mc/mq, ovvero il 70% delle densità preesistenti nell'isolato.

4. Per le sopraelevazioni, l'altezza massima non potrà superare quella degli edifici adiacenti preesistenti, e comunque la misura della larghezza stradale sulla quale la sopraelevazione prospetta, incrementata della metà, con il limite massimo di ml. 13,00 e 4 (quattro) piani fuori terra (compreso il piano terra):
 - o in caso di sopraelevazione all'incrocio tra strade di larghezza diversa, è consentito risvoltare, sulla strada più stretta, la maggiore altezza afferente la strada più larga, per una profondità non superiore a ml. 5,00.
 - o in caso di sopraelevazione di isolato compreso tra due strade a quote diverse (monte/valle), l'altezza di ml. 13,00 va verificata come media ponderale sui quattro fronti del fabbricato.
 - o le sopraelevazioni e i completamenti sono subordinati alla progettazione unitaria della quinta edilizia nella quale l'intervento si colloca, alle cui caratteristiche architettoniche lo stesso deve uniformarsi, al fine di evitare disorganicità ed episodicità compositive, architettoniche, e dei materiali utilizzati.
 - o sono fatte salve le norme di prevenzione dal rischio sismico di cui al precedente art. 13 -5°c.
5. Per le nuove costruzioni, eventualmente possibili, di completamento delle sagome degli isolati, la densità edilizia massima sarà di mc/mq 5,00, ovvero il 70% delle densità preesistenti nell'isolato, con altezza massima di ml. 13,00 e 4 (quattro) piani fuori terra (compreso il piano terra).
6. E' prescritta in tutti i casi, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c), la distanza minima assoluta di ml. 10,00, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9 – DM n.1444/68).
7. Fatta eccezione per manutenzioni, restauri/risanamenti conservativi, e ristrutturazioni edilizie limitate a livelli di piano superiori al piano terreno (RE2), per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c), devono essere riservati, all'interno o all'esterno degli edifici, aree per parcheggi e/o garages nella misura di 1 mq ogni 10 mc. di costruzione (art. 2 - L.n.122/89).

Art. 28 – Zone “B.4”

1. Nella zona classificata “B.4.1” nel R.U., le costruzioni devono avere, salvo diverse prescrizioni delle leggi vigenti, le seguenti caratteristiche:
 - a) indice massimo fondiario di fabbricabilità: mc/mq 4,3;
 - b) altezza massima: ml 13,00;
 - c) numero massimo dei piani: 4, compreso il piano terra;
 - d) distacchi:
 - dai confini non inferiore a 1/4 dell'altezza degli edifici, ovvero a 5 ml;
 - dai fabbricati non inferiore a 1/2 dell'altezza degli edifici, ovvero a 10 ml;
 - e) superficie coperta massima: non superiore a 1/3 dell'area del lotto;
3. Nella zona classificata “B.4.2”. le costruzioni devono avere, salvo diverse prescrizioni delle leggi vigenti, le seguenti caratteristiche:
 - a) indice massimo di fabbricabilità fondiario: 3,5 mc/mq;
 - b) altezza massima: ml 7,50;
 - c) numero massimo dei piani: 2 più eventuale piano seminterrato;
 - d) sbancamenti: di altezza non superiore a ml 1,50 dal piano di campagna.
4. All'interno di ciascun comparto edificabile dovranno essere individuate le aree per parcheggi secondo le seguenti quantità:
 - mq 1,0 per ogni 10 mc di costruzione (art.50 Legge 122/'89);

5. Per gli isolati compresi nelle zone "B.4", ricadenti nelle aree classificate "R2" nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 - 3°c.

Art. 29 - Zona "B.5"

1. La zona classificata "B.5." nel R.U., è suddivisa in due sottozone:
 - sottozona "B.5.1." comprendente le aree assoggettate a Piani di Trasferimento da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Matera;
 - sottozona "B.5.2." comprendente le aree incluse nel Piano di Zona ex Legge 167/'62, così come modificato da detto Piano di Trasferimento e da successive individuazioni di aree per insediamenti di edilizia economica e popolare.Per le sottozone "B.5.1." le costruzioni dovranno avere le caratteristiche definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Trasferimento, approvato con D.P.G.R. n.1028 del 6/05/1980.
Per le sottozone "B.5.2." le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) indice massimo di fabbricabilità fondiario: 4,3 mc/mq;
 - b) superficie coperta massima: non superiore ad 1/3 dell'area del lotto;
 - c) numero massimo dei piani: 4, compreso il piano terra;
 - d) altezza massima: ml 13,00;
 - e) distacchi:
 - dai confini non inferiori a 5 ml;
 - dai fabbricati non inferiori a 10 ml.
2. Per gli isolati compresi nelle zone "B.5", ricadenti nelle aree classificate "R2" nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 - 3°c.

Art. 30 - Zona "B.6"

1. La zona classificata "B.6." nel P.R.G., comprende le borgate rurali del territorio comunale. In tale zona sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di risanamento conservativo, previsti all'art.31 della Legge n.457/'78, degli edifici esistenti, senza alcuna nuova edificazione.
2. Sono comprese nella zona "B.6" le Aree a rischio di inondazione conseguente ad ipotetico collasso della diga del Pertusillo, come delimitate dall'Ente Gestore della Diga e riportate nella Tav.P6 del R.U., per le quali sono consentiti gli interventi di cui all'art.14-3°c., ad eccezione della realizzazione di serre temporanee ovvero di attività con rilevanza economica.
3. Per i possessori degli edifici esistenti nelle Borgate, titolari di azienda agricola, è consentita la realizzazione di "annessi agricoli" (di cui all'art. 39 - 3°c.) in contiguità ai manufatti edilizi esistenti, mediante asservimento delle volumetrie pertinenti i terreni aziendali contigui; previa verifica della stabilità geomorfologica dell'area individuata, da dimostrare con apposito studio geologico-geotecnico di dettaglio, e nel rispetto delle seguenti norme edilizie:
 - a. Superficie coperta non superiore a quella del fabbricato principale;
 - b. Distacchi dagli edifici preesistenti, ove se ne distacchino, non inferiore a 10,00 ml;
 - c. Compatibilità, dell'"annesso" da realizzare, alle norme igienico-sanitarie.

Art. 31 - Tessuti urbani produttivo/artigianali esistenti

1. La zona classificata “D.1.1.” nel R.U. è costituita dall’area afferente all’ex mulino (ora struttura ricettiva) di Via Roma.
2. In tale zona è consentita l’utilizzazione di tutta la superficie coperta e volumetria attualmente esistente ai fini della ristrutturazione produttiva/turistica del complesso, previo consolidamento. Sono comunque esclusi nuovi interventi edificatori.
3. Per la zona classificata “D.1.2.” nel P.R.G., è consentito il mantenimento delle strutture e delle destinazioni d’uso preesistenti, previo consolidamento. Sono esclusi nuovi interventi edificatori.

Art. 32 - Tessuti urbani (produttivo/artigianali) in corso di formazione (Zone “D.2”)

1. Nel RU è classificata zona “D2” (produttivo/artigianale) l’area perimetrata dal Piano Comprensoriale per gli Insempiamenti Produttivi in località Acinello, già in corso di attuazione da parte della Comunità Montana; detta area è suddivisa nei seguenti comparti:
 - a. Comparti dal “D.2.1” al “D.2.6” (area del PIP comprensoriale di Acinello, già infrastrutturato ed in fase di attuazione);
2. L’attuazione delle residue previsioni edificatorie di dette zone, avverrà secondo le previsioni delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. summenzionato, approvato con DPGR n.19 del 08/01/1991.
3. E’ prescritta una fascia di rispetto di ml. 6,00 dalla linea interrata del metanodotto che attraversa longitudinalmente l’area..

Capo IV – Ambito Urbano: Città da integrare (zona “C”)

Art. 33 – Città da integrare: norma generale

1. In relazione alle diverse tipologie morfologico-urbanistiche ed architettoniche previste dal vigente PRG, la città da integrare è classificata nel RU:
 - Zona “C” - Tessuti urbani in corso di formazione, a prevalente connotazione residenziale;
2. La zona “C” è soggetta, in linea generale, a Regime di Nuovo Impianto, come definito al precedente art. 8; gli articoli che seguono dettagliano le previsioni del RU in riferimento alle singole aree ed alle singole componenti morfotipologiche di detti tessuti.
3. Nella zona “C”, compatibilmente con il suo carattere residenziale, possono essere ammessi, purchè non rechino disturbo, rumore, esalazioni nocive e comunque non alterino le caratteristiche residenziali della zona:
 - a. Piccoli uffici, esercizi di vendita di vicinato (SdV<150 mq), medie strutture di vendita (con disponibilità di parcheggi secondo quanto previsto al seguente art. 50), studi professionali, magazzini e depositi (limitatamente al seminterrato e scantinato), laboratori artigianali a servizio del quartiere, questi ultimi limitati ai piani terra, ed a condizione che dispongano di spazi liberi antistanti dai quali devono avere accesso;
 - b. Edifici per lo spettacolo, autorimesse pubbliche, case di cura, uffici pubblici, sempre che siano previsti, al di fuori della rete stradale (in spazi privati), aree per il parcheggio delle autovetture di superficie adeguata alle esigenze determinate dalle destinazioni degli edifici in base alle prescrizioni delle vigenti leggi;

- c. Alberghi, con una capacità di parcheggio proprio di 5 mq. per posto letto; detto parcheggio deve trovare posto nel corpo dell'edificio, o in aree contigue e circostanti;
- 4. E' assolutamente vietata la costruzione, nelle aree libere di pertinenza degli edifici, di manufatti sia stabili che precari da destinarsi a box, depositi, tettoie, stie e recinti per animali da cortile ecc. Fanno eccezione i garages (hmax= ml. 2,40), la cui realizzazione, quali "pertinenze" ai sensi dell'art. 3-1°c.-lett.e6) del DPR n.380/01, è consentita esclusivamente per ottemperare allo standard minimo di legge per i parcheggi pertinenziali (L.n.122/89).

Art. 34 - Tessuti urbani in corso di formazione (Zona "C")

1. Nel RU è classificata zona "C" (tessuti urbani in corso di formazione), l'area insediativa di frangia al margine S-E dell'abitato (pendici del Monte Serra), in località Jazzo Cognere, lungo la direttrice Stigliano-Acinello, ed in adiacenza dell'Istituto Scolastico "polivalente" in corso di realizzazione.
2. Detta zona è suddivisa in "comparti di utilizzazione edilizia perequata", comprendenti al loro interno superfici fondiarie e superfici a standard (viabilità, servizi, parcheggi, verde pubblico), individuati in aree che lo Studio Geologico allegato al RU definisce "geologicamente stabili":
 - a. Comparto "C.1";
 - b. Comparto "C.2".
3. L'utilizzabilità edificatoria di ciascun Comparto è data dall'applicazione alla sua superficie complessiva dell'IF. territoriale definito al precedente art. 11-2° comma, e quale risulta anche dalla Tabella di Dimensionamento del RU allegata (**IFt = 0,75 mc/mq** residenziale) ;
4. L'attuazione delle previsioni in termini di edificazione, viabilità e servizi, di ciascun Comparto avverrà mediante Piano Operativo, P d L d'iniziativa privata o PP di iniziativa pubblica, esteso al Comparto individuato dall'Amministrazione Comunale in rapporto ai programmi di realizzazione delle infrastrutture primarie ed al Programma Triennale dei LL.PP.
5. E' obbligatorio il rispetto del disegno urbanistico (viabilità, servizi, verde, parcheggi, allineamenti e tipologie dei fabbricati) dei Comparti. Sono consentite solo limitate modifiche a tale disegno maturate dalla necessità di assicurare l'adattamento delle opere (pubbliche e private) allo stato morfologico/strutturale e giuridico (confini e superfici catastali) dei luoghi.

Ugualmente vincolanti sono i tipi edilizi individuati nel disegno di RU le cui caratteristiche tipologiche-dimensionali sono le seguenti:

a. **Tipo "1" (semiestensivo)**:

- i. tipo di costruzione: case in linea o a schiera;
- ii. altezza massima: ml. 7,50 (misurata quale media ponderale su tutti i fronti);
- iii. numero dei piani: 2 + piano seminterrato da destinare a garage;
- iv. distacchi dalle pareti finestrate: pari alla media delle altezze dei fabbricati frontistanti, e comunque non inferiori a ml.10,00;
- v. distacchi minimi dalla strada, ove se ne distacchi: ml. 5,00;
- vi. Indice di piantumazione (IP): 50 alberi per ettaro di superficie fondiaria;
- vii. Indice di permeabilità fondiario (IPf): 15% della superficie del lotto;
- viii. Tutti i prospetti, comprese le pareti cieche a confine dei lotti, dovranno avere soluzione architettonica rifinita, ed essere rivestiti con gli stessi materiali di facciata;

- ix. All'interno degli edifici, o all'esterno (aree del lotto di pertinenza, a margine della strada pubblica, o direttamente da questa accessibile), dovrà essere riservata un'area per parcheggi pari ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione.
6. L'attuazione dei Comparti, mediante *PO, PdL o PP*, è subordinata:
- a. al rifrazionamento delle proprietà catastali interessate, sulla base del disegno urbanistico esecutivo del Comparto, con individuazione:
 - i. dei "lotti edificabili" di pertinenza dei fabbricati da realizzare;
 - ii. delle aree destinate a standards, viabilità e servizi;
 - iii. delle aree edificabili da cedere al Comune (ai sensi del precedente art. 11 delle NTA) o ad altri soggetti attuatori (dallo stesso indicati), la cui volumetria sia stata "trasferita" nel comparto in attuazione;
 - iv. delle aree (lotti "D.3") dei Comparti "C.1"/"C.2" da cedere al Comune per l'attivazione dell'insediamento artigianale di servizio ivi previsto, secondo le procedure dell'art.27 della legge n.865/71.
 - b. alla stipula di una Convenzione nella quale i proprietari e/o titolari degli interventi si obbligano a: (art. 28 L. 1150/'42)
 - i. cessione gratuita, prima dell'inizio dei lavori, delle aree, ricadenti nel Comparto in attuazione, destinate a viabilità e/o servizi, o da cedere al Comune ai sensi della precedente lettera a/iii/iv;
 - ii. pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, e quota-parte di quelli di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dalle vigenti leggi, o in alternativa l'assunzione dell'onere di realizzazione delle medesime, per la quota spettante;
 - iii. definizione dei termini, non superiori a 10 anni, nei quali debbono essere ultimate le opere di urbanizzazione di cui innanzi;
 - iv. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.
7. Nel caso di attuazione del Comparto mediante *PP d'iniziativa pubblica*, ai Comparti stessi si applicano le procedure di cui all'art. 23 della L.n.1150/42.
8. E' fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di procedere all'attuazione delle previsioni di zona "D.3", mediante redazione di P.I.P. (stralciato dal Comparto edificatorio), comprendente oltre ai manufatti produttivi, anche viabilità e parcheggi afferenti.
9. In sede di attuazione mediante PdL o PP, si dovrà procedere alla delimitazione delle superfici fondiarie da destinare alla realizzazione di E.R.P.; è comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere autonomamente a tale delimitazione attraverso l'aggiornamento del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, anche con le procedure di cui all'art. 51 della legge 22/10/1971 n. 865, laddove se ne presenti la necessità.
10. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi (PdL o PP), si dovrà altresì procedere all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto, dalle caratteristiche del sottosuolo (L.R. n.38/'97);
11. Tali Piani dovranno comprendere lo studio e la precisazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal R.U. (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, illuminazione, rete idrica, spazi verdi pubblici in prossimità e al servizio delle abitazioni);
12. I progetti di tali Piani, in scala non inferiore ad 1:1000, dovranno chiaramente indicare e contenere:
- a) – i dati plano-altimetrici con curve di livello dello stato attuale e quote di progetto;
 - b) – ubicazione, caratteristiche planovolumetriche, destinazioni d'uso di tutti gli edifici previsti dal Piano in questione, sia esistenti che progettati, con relativi lotti di pertinenza,

determinati questi ultimi attraverso l'applicazione degli indici di fabbricabilità definiti dalla tabella di dimensionamento del RU;

- c) – viabilità interna, veicolare e pedonale, sistemazione a verde, destinazione d'uso ed eventuale servitù di tutti i terreni da non edificarsi;
 - d) – allacciamento degli edifici alla rete stradale, agli impianti di acquedotti, fognature, illuminazione ecc., nonché un progetto di massima di tali servizi;
 - e) – gli allineamenti dei fabbricati:
detti allineamenti con i relativi lotti di pertinenza così come definiti nella Tav. P.2 di RU, sono di norma vincolanti; da essi si potrà derogare, solo per particolari motivi tecnico-urbanistici e geomorfologici, assicurando comunque:
 - il rispetto delle norme edilizie;
 - la realizzazione di una maglia interconnessa di aree a verde pubblico e/o attrezzato, estesa all'intera zona "C", con funzione di percorso pedonale alternativo alla viabilità carrabile.
13. Nel polo di Jazzo Cognere sono individuate alcune *preesistenze edilizie* che, con i relativi lotti di pertinenza, sono stralciate dalle superfici dei Comparti. Per dette preesistenze, di cui si riconfermano le attuali destinazioni d'uso, sono consentiti *una tantum* interventi di:
- a. ristrutturazione edilizia (RE2), con sopraelevazione, di 1 piano del fabbricato preesistente;
 - b. realizzazione, nel lotto di pertinenza, di una struttura a servizio dell'attività insediata, ad 1 livello e con superficie coperta non superiore a quella del fabbricato preesistente.
14. Le previsioni urbanistiche di cui al precedente comma 2, decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo 5 anni dall'approvazione del RU, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i Piani Attuativi od i Progetti Esecutivi delle infrastrutture; a partire da tale data, esse resteranno in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione sarà pertanto subordinata alla definizione di P.O. e/o Accordi di Localizzazione (art. 16-4^c. L.R.n.23/99).

Art. 35 – Tessuti per artigianato di servizio (zona "D.3")

1. All'interno dei Comparti "C.1" e "C.2" di Jazzo Cognere, sono individuati due lotti, denominati "D.3.1" – "D.3.2", destinati alla realizzazione di strutture per l'artigianato di servizio, con annesso alloggio del titolare.
2. L'attuazione delle previsioni edificatorie per i lotti "D.3", avverrà nel rispetto delle seguenti norme:
 - a. Suddivisione della sagoma-base dei fabbricati (ml. 10x20), in moduli di larghezza pari a ml.5,00, aggregabili serialmente in ragione delle richieste di spazi per le attività produttive da insediare;
 - b. Tipologia edilizia mista, comprendente, al piano terra il locale a destinazione artigianale (h utile max = ml. 4,50), ed al primo piano l'alloggio del titolare, di superficie lorda non superiore al 60% della superficie del piano terra, con un massimo di mq. 120.
 - c. realizzazione dei fabbricati artigianali/residenziali secondo lo schema planovolumetrico della tav. P5 del RU.

Capo V – Ambito Periurbano (APU)

Art. 35bis – Ambito Periurbano (APU)

1. Il RU individua quale Ambito Periurbano (APU) alcune zone, adiacenti la SS. 103, caratterizzate dalla presenza (in ambito semirurale) di fabbricati a destinazione mista (residenziale-produttiva), da intendersi a tutti gli effetti di tipo urbano.
2. In tali zone, per le aree classificate “R2” – “R3” - “R4” nel PAI, e IIIb e IVb nello Studio Geologico allegato al RU, sono consentiti gli interventi di cui all’art.14 – 3°c.
3. Non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie, salvo quelle scaturenti dall’applicazione degli indici edificatori di cui alla zona “E3” – “E1”, detratte quelle preesistenti.

Capo VI – Ambito Extraurbano (AXU)

Art. 36 – Aree Agricole (zone “E”)

1. Sono costituite dalle parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli e forestali.
2. Date le particolari caratteristiche del territorio comunale, esse sono distinte in:
 - a. Zona “E.1” – aree di tutela del patrimonio boschivo e di salvaguardia ecologico-ambientale;
 - b. Zona “E.2” – di salvaguardia idrogeologica e forestale;
 - c. Zona “E.3” – agricola produttiva;
3. Per le Aree Agricole di cui al precedente comma, gli interventi di edificazione:
 - a. sono esclusi per le Zone R3 – R4 del PAI;
 - b. sono subordinati a previa autorizzazione dell’Autorità di Bacino, per le Zone R2.
4. Per le Aree Agricole ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, sono consentiti solo interventi di recupero degli edifici esistenti regolarmente legittimati, con eventuale ampliamento nella percentuale massima del 10%, e con l’obbligo di demolizione di eventuali preesistenti opere abusive e non condonate.
5. Nelle Aree Agricole non sono ammessi trasferimenti di volumetria da terreni non contigui e/o di altra proprietà.
6. Tutti i progetti di nuovi interventi edificatori in Area Agricola, dovranno contenere la simulazione preventiva delle trasformazioni prefigurate, e prevedere opere di mitigazione e compensazione per la tutela della continuità ecologica. (DGR n.1749/06).

Art. 37 - Aree di tutela del patrimonio boschivo e di salvaguardia ecologico-ambientale (zona “E.1”)

1. Sono individuate come zona “E.1”:
 - a. le aree agricole/forestali, morfologicamente afferenti il Monte Serra ed adiacenti l’Ambito Urbano;
 - b. le aree golenali della Fiumara di Gorgoglione, adiacenti il polo produttivo di Acinello.
2. In detta zona, qualsiasi trasformazione dello stato di fatto è finalizzata alla manutenzione ed al potenziamento del patrimonio boschivo, ed anche, laddove consentito, la fruizione

- pubblica del patrimonio boschivo, da realizzare su conforme parere dell'Ispettorato Forestale competente. Per le aree golenali gli unici usi consentiti sono quelli previsti dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).
3. Per le aree di cui al precedente 1°c.lett.a), laddove le normative forestali consentano l'uso agricolo e previo accertamento di fattibilità geologico-geotecnico, è consentita la realizzazione di manufatti necessari e pertinenti la conduzione del fondo, per una densità fondiaria massima di 0,01 mc/mq, per un'altezza massima di 3,50 ml., e per un numero di piani non superiore ad uno, con esclusione assoluta di seminterrati ed interrati.
 4. Sempre per le aree del comma precedente, è inoltre consentita, nel rispetto delle alberature esistenti ed ove individuate dalla tav. P2 del RU (**zona "a.6"**), la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive di tipo naturalistico (campeggi) o di attrezzature per lo sport ed il tempo libero; i relativi servizi (spogliatoi, servizi igienici, di ristoro, ricreativi, market) avranno le seguenti caratteristiche:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): non superiore a 0,05 mc/mq di area disponibile;
 - b. Altezza massima: ml. 3,50 dal piano di campagna;
 - c. Distanze dai confini: non inferiori a ml.5,00.
 5. Sono fatte salve le limitazioni all'attività di trasformazione e/o edificazione scaturenti dall'applicazione delle NTA del PAI, ove ricorrenti (vedi art. 14 delle presenti Norme).
 6. La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l'effettiva necessità ai fini della conduzione dell'azienda agricola.
 7. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, ad abitazioni sarà pari a mq. 5.000.

Art. 38 – Aree di salvaguardia idraulica, idrogeologica e forestale (Zona "E.2")

4. Sono comprese nella zona "E.2" le aree che il PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata individua e classifica:
 - a. a "Rischio Geologico" molto elevato (R4), elevato (R3) e medio (R2), ed a "pericolosità geologica";
 - b. fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, con probabilità d'inondazione corrispondente a piene con tempo di ritorno ("Tr") fino a 30 ed a 200 anni.
5. Per dette aree si applicano integralmente le norme di salvaguardia, gestione, trasformazione, di cui ai Titoli II e III delle Norme Tecniche d'Attuazione del PAI.
6. Sono comprese nella zona E2 le Aree a rischio di inondazione conseguente ad ipotetico collasso della traversa di Gannano e della diga del Pertusillo, come delimitate dall'Ente Gestore della Diga e riportate nella Tav.P1b del R.U., per le quali sono consentiti gli interventi di cui all'art.14-3°c., ad eccezione della realizzazione di serre temporanee ovvero di attività con rilevanza economica.
7. Sono inoltre comprese nella zona "E.2" le aree boscate del territorio comunale; in dette aree si applicano le vigenti norme regionali e statali di gestione del patrimonio forestale.
8. Sono infine comprese nella zona "E2" le aree agricole, non rientranti tra quelle di cui al precedente 1° comma, che lo Studio Geologico allegato al RU classifica:
 - a. "Classe IV-b": "Aree con criticità di livello elevato sia puntuali che diffuse";
 - b. "Classe III-b.;" "Aree con criticità di livello medio e diffuso";per dette aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al precedente art.14-3°c.

Art. 39 – Aree agricole produttive (zona “E.3”)

1. Sono comprese nella zona “E.3” del territorio comunale le aree, non altrimenti individuate, destinate ad usi agricoli; su dette aree è consentita solo la costruzione di manufatti sia di tipo produttivo che abitativo, strettamente necessari e pertinenti la conduzione dei fondi rustici; rientrano tra queste attività anche quelle “agrituristiche”, condotte conformemente alla vigente legislazione regionale in materia.
2. In linea generale, date le particolari condizioni geomorfologiche del territorio comunale, il rilascio di Permessi a Costruire in dette aree è subordinato ad accertamento di fattibilità delle opere previste, in relazione alla stabilità d’insieme della zona.
3. I manufatti destinati alle lavorazioni connesse alle attività agricole, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a. Superficie coperta: non superiore ad 1/40 della superficie disponibile, comprendente anche quella delle abitazioni di cui al comma seguente, anche se sovrastanti;
 - b. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): 0,07 mc/mq;
 - c. Altezza massima: ml. 5,00, con esclusione di silos, camini ed altri corpi tecnici; altezza derogabile fino a ml. 6,00, in caso di dimostrata necessità di ricovero di mietitrebbia di proprietà dell’azienda agricola;
 - d. Distanze dai confini: non inferiore a ml. 5,00, e comunque non inferiore a ml. 10,00 tra pareti finestrate di abitazioni e/o annessi agricoli;
 - e. Distanze dalle strade esistenti o di progetto conforme alle norme del DM 1444/68;
 - f. La realizzazione di annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola.
 - g. Gli annessi agricoli dovranno essere preferibilmente realizzati con fabbricati distinti da quelli residenziali; una eventuale sovrapposizione delle due tipologie dovrà essere adeguatamente motivata.
4. I manufatti destinati ad uso di abitazione, dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): 0,03 mc/mq;
 - b. Altezza massima non superiore a ml. 6,50 dal piano di campagna; nel caso di abitazione sovrapposta a manufatti di cui al precedente 3° comma, l’altezza massima raggiungibile non deve superare i ml. 6,50;
 - c. Numero dei piani: 2, compreso il piano terra o parzialmente interrato nei terreni in pendio; non è consentita la realizzazione di piani interrati e di sbancamenti o riporti di terreni di altezza superiore a ml. 1,50;
 - d. Distanze dai confini: non inferiore a ml. 5,00, e comunque non inferiore a ml. 10,00 tra pareti finestrate di abitazioni e/o annessi agricoli;
 - e. Distanze dalle strade esistenti o di progetto, conforme alle norme del DM 1444/68;
 - f. Pertinenze dell’abitazione principale consentite: campi gioco (tennis, bocce), piscina, esclusivamente ad uso privato ed agrituristico;
 - g. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche parzialmente, ad abitazioni sarà pari a mq. 5.000.
5. Nelle aree agricole sono individuate le seguenti Masserie Storiche, da sottoporre a tutela:
 - Palazzo S. Spirito;
 - Grancia di S. Martino;
 - Taverna dell’Acinello;
 - Masseria Gannano del Monte;
 - Masseria Gannano di sotto;
 - Molino Gannano;
 - Masseria Caputo;

- Masseria Tempa Rossa;
- Jazzo Porcellini;
- Masseria Piano dei Santi;
- Masseria La Copputa.

Per detti edifici sono ammessi esclusivamente interventi di Restauro e Risanamento Conservativo (R - RC), come definiti al precedente art.9.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle agricolo-produttive, residenziali, culturali, turistico-ricettive e per servizi.

Eventuali nuove costruzioni, laddove consentite, dovranno distaccarsi dal perimetro esterno degli edifici storici, di una distanza non inferiore ai ml. 50 (fascia di rispetto).

6. in zona "E.3", ai margini delle strade extraurbane principali (statali, provinciali e collegamento Stigliano-Acinello nelle fasce individuate da apposita Variante Urbanistica, è consentita la localizzazione di depositi (a cielo aperto) di materiali per l'edilizia, o affini, alle seguenti condizioni:
- a. stabilità geomorfologica dell'area individuata, da dimostrare con apposito studio geologico-geotecnico di dettaglio;
 - b. rispetto delle prescrizioni di cui alle NTA del P.A.I. e del precedente art. 14-3°c. delle presenti NTA;
 - c. rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in materia;
 - d. nessuna costruzione stabile, fatta eccezione per un container di facile rimozione, delle dimensioni massime di ml. 3,00 x 4,00, con destinazione box per ufficio del titolare.

E' fatto obbligo ai detentori dei depositi, di presentare un progetto di sistemazione dell'area e di mitigazione dell'impatto ambientale, con previsione anche di piantumazioni di alberature e siepi.

Le aree individuate saranno utilizzate esclusivamente per lo stoccaggio di materiali ed attrezzature edili o affini, da parte di imprese operanti nel settore, con divieto di attività di commercializzazione".

7. In zona "E.3" è consentito insediare "Canili Sanitari" e/o "Rifugi Cani Randagi", con il rispetto degli indici di fabbricabilità ivi previsti per gli "annessi agricoli", e dei requisiti previsti dalla L.R.n.6/1991.

Art. 40 - Area per impianti di estrazione e lavorazione pietra (zona "D.4")

1. Il RU individua, nell'Ambito Extraurbano, un'area destinata all'estrazione ed alla lavorazione di materiale lapideo; area già autorizzata ai sensi delle vigenti leggi sull'estrazione di materiali di cava.
2. All'interno di detta area è consentita la realizzazione di manufatti per ospitare macchinari per il taglio e la lavorazione della pietra, secondo i seguenti parametri edilizi:
 - i. Rapporto di copertura (Rc) = 1/10;
 - ii. Altezza massima dei manufatti = ml. 8,00;
 - iii. Distacchi dai confini e dalle strade= ml. 10,00.
3. Ad ultimazione dell'attività di coltivazione della cava è fatto obbligo rinaturalizzate il sito secondo le prescrizioni delle vigenti leggi in materia.

Titolo III – Suoli Riservati all’Armatura Urbana

Art. 41 – Suoli riservati all’Armatura Urbana (SRAU):

1. Il RU individua quali Suoli riservati all’Armatura Urbana (SRAU):
 - Attrezzature per l’istruzione e la cultura (“*i*”);
 - Attrezzature d’interesse comune (“*a*”);
 - Zone “*F*” (DM 1444/68) – attrezzature urbane d’interesse generale;
 - Sistema del verde (“*v*” – “*vs*” – “*vu*” – “*va*” – “*vp*” – “*vsa*”);
 - Sistema dei parcheggi (“*P*”);
 - Fasce di rispetto.
 - Sistema della Viabilità Stradale (Sv);
 - Sistema Ferroviario (Sf);
 - Sistema delle Reti Energetiche (Sre);
 - Sistema delle Telecomunicazioni (St);
 - Sistema di Smaltimento (Sm).

Capo I – Sistema dei servizi

Art. 42 – Attrezzature per l’istruzione e la cultura (“i”)

1. Il RU individua con la sigla “*i*” le aree e le strutture destinate all’edilizia scolastica; per quanto non specificato ai commi successivi, l’edilizia scolastica dovrà rispondere alla normativa vigente in materia. Si distinguono:
 - a. Asili e/o Scuole Materne (“i.1”);
 - b. Scuole Elementari (“i.2”);
 - c. Scuole Medie (“i.3”).
2. Nelle aree attualmente destinate ad edilizia scolastica, per le quali viene confermata l’attuale destinazione, è prevista la possibilità di intervenire al fine di migliorare ed adeguare alle esigenze didattiche e/o di sicurezza i servizi di ciascuna scuola, di completare gli edifici esistenti, e di attrezzare adeguatamente le superfici esterne complementari alle attività didattiche.
3. Per le aree “i.1” ed “i.2” esistenti a valle di Via Roma, interessate da instabilità geologica, valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – 3°c.

Art. 43 - Attrezzature d’interesse comune (“a”)

1. Tutte le aree classificate con la lettera “*a*” nel RU, sono destinate alla conferma o realizzazione di attrezzature d’interesse comune:
2. In particolare il RU individua:
 - a. Chiese con locali parrocchiali (“a.1”);
 - b. Attrezzature socio-culturali, sale per riunioni, biblioteche, cinema-teatro, ecc. (“a.2”);
 - c. Attrezzature socio-sanitarie (ambulatori, uffici previdenziali, centro assistenza per anziani, ecc.) (“*a.3*”);
 - d. Mercati coperti e scoperti (“a.4”);
 - e. Attrezzature amministrative, uffici (“a.5”);
 - f. Attrezzature turistiche (“a.6”).

3. Le nuove costruzioni destinate a tali attrezzature devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): 2,0 mc/mq;
 - b. Distacco dai confini e dai fabbricati: ove se ne distacchino, non inferiore all'altezza del fabbricato e comunque mai inferiore ai ml. 5,00.
4. Nell'area classificata "a.6" dal RU, è consentito, nel rispetto delle alberature esistenti, la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive di tipo naturalistico (campeggi) e di attrezzature per lo sport ed il tempo libero; i relativi servizi (spogliatoi, servizi igienici, di ristoro, ricreativi, market) avranno le seguenti caratteristiche:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): non superiore a 0.05 mc/mq di area disponibile;
 - b. Altezza massima: ml. 3,50 dal piano di campagna;
 - c. Distanze dai confini: non inferiori a ml. 5,00;
5. Sono fatte salve le limitazioni all'attività di trasformazione e/o edificazione scaturenti dall'applicazione delle NTA del PAI, ove ricorrenti (vedi art. 14 delle presenti Norme).

Art. 44 – Zone "F"

1. Le zone classificate "F" nel RU sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; si individuano in particolare:
 - a. "F.1" = cimitero;
 - b. "F.2" = Scuola Superiore;
 - c. "F.3" = Ospedale ed Eliporto;
 - d. "F.4" = Serbatoio Acquedotto;
 - e. "F.5" = Mattatoio;
 - f. "F.6" = Caserme (Carabinieri e Forestale);
 - g. "F.7" = Polivalente;
 - h. "F.8" = Canile
 - i. "F.9" = Depuratore
 - j. "F.10" = Centro Servizi Acinello
2. Le aree individuate nella planimetria di RU, sono state dimensionate ed ubicate a seconda dei fabbisogni e delle relative funzioni degli impianti installati o da installare.
3. Le costruzioni destinate a tali servizi debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. Indice di fabbricabilità fondiario (IFf): non superiore a 2,0 mc/mq;
 - b. Distacco dai confini: non inferiore all'altezza del fabbricato e comunque mai inferiore a ml. 5,00.
4. Fanno eccezione i cimiteri, le attrezzature scolastiche e sanitarie e tutte le altre attrezzature che sono disciplinate da particolare legislazione, le cui costruzioni rispetteranno le disposizioni pertinenti.
5. In queste aree è fatto assoluto divieto di costruire manufatti sia stabili che provvisori destinati ad uso per civile abitazione, con l'eccezione dell'alloggio del custode, laddove previsto dalle vigenti norme.
6. Per l'area "F.2" (Scuola Superiore), date le caratteristiche geomorfologiche della stessa, valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – 3°c.

Art. 45 – Aree a verde

1. Il RU individua 4 categorie di aree destinate a verde:
 - aree destinate a verde pubblico ("v"-"vu");
 - aree destinate a verde pubblico attrezzato ("va");
 - aree destinate a verde sportivo ("vs");

- aree destinate a verde privato (“*vp*”);
- aree destinate a verde di salvaguardia ambientale (“*vs*”).

Art. 46 - Aree destinate a verde pubblico (“*v*”) ed a parco urbano (“*vu*”);

1. La zona classificata “*v*” nel RU, è destinata alla formazione di parchi pubblici e giardini.
2. Nelle aree “*v*” è vietato qualsiasi tipo di costruzione; è consentita l’installazione di piccole attrezzature per il gioco dei bambini. Nelle sistemazioni a verde verrà assicurato un indice di piantumazione di 150 alberi per ettaro, ed un indice di permeabilità fondiario del 90%..
3. Nelle aree classificate “*vu*” è obbligatoria la formazione di un “progetto di parco”, avente valore di piano particolareggiato, che disciplini la realizzazione del parco con superfici alberate (IP = 100 alberi per ettaro), vialetti e zone pavimentate, aree di sosta e di gioco-bimbi.
4. Nell’area “*vu*” del Monte Serra, nella parte non compresa in zona R3 – R2 del PAI, è altresì consentita la realizzazione di un padiglione e/o gazebo ospitante servizi di ristorazione e/o intrattenimento, delle seguenti caratteristiche:
 - a. Superficie coperta non superiore a mq. 250;
 - b. Numero dei piani: 1 (piano terra), più eventuale seminterrato (deposito) di superficie contenuta nel 50% della superficie coperta;
 - c. Altezza ml. 4,00;
 - d. distacco dai confini: non inferiore a ml. 5,00;
 - e. costruzione realizzata in acciaio e/o legno con ampie superfici vetrate

Art. 47 - Aree destinate a verde pubblico attrezzato (“*va*”)

1. La zona classificata “*va*” nel RU, è destinata a verde pubblico attrezzato, all’interno del quale è consentita la realizzazione di campi-gioco (calcetto, basket, bocce, ecc.) per lo sport attivo a scala di quartiere, e per il tempo libero, con esclusione di qualsiasi altro tipo di destinazione.
2. Le sistemazioni a verde dovranno prevedere:
 - a. indice di piantumazione: 100 alberi per ettaro;
 - b. indice di permeabilità fondiario: 70%.
3. Le attrezzature in oggetto potranno essere realizzate e gestite dai privati, a condizione che venga stipulata una convenzione prevedente modalità e tempi di realizzazione e gestione dell’area e delle attrezzature da parte del soggetto privato, con clausola di trasferimento al patrimonio comunale delle attrezzature (dopo un congruo periodo di ammortamento degli investimenti effettuati) alla scadenza della stessa,
4. Per le aree comprese nella zona “*va*” ricadenti nelle fasce classificate “IIIb” dello Studio Geologico allegato al RU, valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14-3°c.

Art. 48 - Aree destinate a verde sportivo (“*vs*”)

1. Le zone classificate “*vs*” nel RU, sono destinate a verde sportivo, all’interno del quale è consentito il mantenimento delle attrezzature sportive esistenti (campo calcio, tennis, piscina); è escluso qualsiasi tipo di destinazione diversa.
2. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO), straordinaria (MS) e di risanamento conservativo (RC), delle attrezzature esistenti.
3. Nelle sistemazioni a verde si assicurerà un indice di piantumazione di 100 alberi per ettaro, ed un indice di permeabilità fondiario del 70%.

Art. 49 – Aree destinate a verde privato (“vp”)

1. Nella zona classificata “vp” nel RU, è prescritto il mantenimento delle sistemazioni a verde od ortive esistenti, con esclusione di qualsiasi intervento di nuova edificazione.
2. Per gli eventuali piccoli fabbricati o manufatti esistenti in detta zona, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) o straordinaria (MS), e di risanamento conservativo (RC), così come definiti al precedente art.9.

Art. 49bis – Aree destinate a verde di salvaguardia ambientale (“vsa”)

1. Sono individuate come zona “vsa”:
 - a. le aree agricole/forestali, morfologicamente afferenti il Monte Serra, comprese nell’Ambito Urbano;
 - b. le aree adiacenti la SS.103, in direzione di Accettura, comprese nell’Ambito Urbano.
2. In detta zona, qualsiasi trasformazione dello stato di fatto è finalizzata alla manutenzione ed al potenziamento del patrimonio agricolo e/o boschivo, ed anche, laddove consentito, la fruizione pubblica del patrimonio boschivo stesso, da realizzare su conforme parere dell’Ispettorato Forestale competente.
3. Per le aree di cui al precedente 1°c. lett.a), laddove le normative forestali consentano l’uso agricolo e previo accertamento di fattibilità geologico-geotecnico, è consentita la realizzazione di manufatti necessari e pertinenti la conduzione del fondo, per una densità fondiaria massima di 0,01 mc/mq, per un’altezza massima di 3,50 ml., e per un numero di piani non superiore ad uno, con esclusione assoluta di seminterrati ed interrati.
4. Sono fatte salve le limitazioni all’attività di trasformazione e/o edificazione scaturenti dall’applicazione delle NTA del PAI, ove ricorrenti (vedi art. 14 delle presenti Norme).

Art. 50 – Parcheggi (“P”)

1. La previsione di aree da destinare a parcheggio pubblico (“P”) o pertinenziali, deriva dall’applicazione delle seguenti normative: DM 1444/68 (artt. 3 e 5); L.n.122/89 (art 2); L.R.n.19/99 (disciplina del commercio).
2. In applicazione del DM 1444/68, il RU:
 - a. individua, nel suo dimensionamento (tav. P.2), gli spazi per parcheggi pubblici esistenti o da realizzare negli *insediamenti residenziali* (art. 3 - DM 1444/68);
 - b. recepisce il perimetro degli *insediamenti a carattere artigianale/industriale* (P.I.P., già in corso di attuazione), all’interno dei quali sono individuate le superfici a parcheggio nella misura prevista dall’art. 5-1°c. DM 1444/68 (10% della superficie complessiva dell’insediamento);
 - c. rinvia alle singole realizzazioni la individuazione delle superfici da destinare a parcheggio per gli *insediamenti a carattere commerciale e direzionale*, nella misura prevista dall’art.5-1°c.-DM 1444/68 (40 mq – escluse le sedi viarie – ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L.n.122/89).
3. In applicazione dell’art.2 della L.n.122/89, il RU prescrive di destinare a “*parcheggi pertinenziali*”, spazi privati (esterni od interni all’edificio) a servizio degli edifici di nuova costruzione (NC), o d’interventi di demolizione e ricostruzione (DR), nella misura di 1mq/10mc di costruzione; detti parcheggi verranno individuati nei progetti degli interventi, alla richiesta del titolo abilitativo o DIA. I parcheggi “pertinenziali” (da asservire all’edificio con vincolo di destinazione trascritto con atto notarile), possono essere ricavati in aree diverse dal lotto di pertinenza dell’edificio, purchè essi non distino più di 300 ml dallo stesso.

4. In applicazione della L.R.n.19/99, il RU prescrive, in aggiunta alle superfici individuate dai precedenti commi, le seguenti superfici per parcheggi:
 - a. Esercizi di vicinato (superficie di vendita SdV<150 mq): nessuna previsione;
 - b. Medie strutture di vendita (150 mq<SdV<1500 mq):
 - i. Nel Centro Storico (zona A/1, A/2): non consentite;
 - ii. Nella città da trasformare e completare (zone B e C):
 1. alimentari = 1,5 mq/1,0 mq di SdV;
 2. non alimentari = 1,0 mq/1,0 mq SdV;
 - c. Grandi strutture di vendita (SdV>1500 mq): consentite solo nella zona “D.2”, le superfici a parcheggio saranno quelle previste dall’art.12-1°c. L.R.n.19/99.
5. Le superfici di cui al precedente comma 4, vanno intese quali “*pertinenziali*” della struttura commerciale, e la loro individuazione è requisito essenziale per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio (art. 12-4°c.-L.R.19/99).
6. La superficie destinata a parcheggi è data, oltre che dagli “stalli” degli autoveicoli, anche dalle rampe e/o corsie di distribuzione interna e di manovra funzionali ai parcheggi stessi.
7. Le aree di parcheggio pavimentate con sistemi filtranti (prato armato o similari), possono essere computate ai fini della determinazione dell’indice di permeabilità (IPt – IPf).
8. Le aree destinate a parcheggio verranno adeguatamente sistemate con segnaletica orizzontale e verticale, e delimitate con siepi ed alberature.

Art. 51 – Zone di rispetto

1. Comprendono: le zone di rispetto dei cimiteri e le fasce di rispetto della viabilità della ferrovia.
2. Zone di rispetto cimiteriale:
Nelle aree comprese nelle zone di rispetto cimiteriale, per una profondità di ml 200 dal perimetro esterno del cimitero, è fatto divieto di costruire manufatti sia stabili che precari (DPR n.285/90); è invece ammessa ogni altra opera connessa all’uso agricolo del suolo, comprese le opere di rimboschimento.
3. Zone di rispetto stradale e ferroviario
Le fasce di rispetto stradale, anche se non indicate nel RU, dovranno avere profondità a norma del DPR n.495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada); le fasce di rispetto delle ferrovie avranno una profondità minima di m 30 misurata dal ciglio o dal piede della scarpata.
Nelle fasce di rispetto della viabilità e della ferrovia, è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio delle strade, con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione (ristoranti, motels, alberghi, stazioni di servizio che svolgono una attività diversa da quella del soccorso immediato).
E’ consentita, la realizzazione di punti di vendita di carburanti e servizi connessi con aree di sosta, di strade di raccordo alla viabilità locale e/o all’edificazione retrostante.
Ogni accesso all’arteria stradale dai fondi limitrofi o da strade secondarie cui al presente vincolo dovrà essere autorizzato dall’Ente gestore della strada stessa.
Per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria (definiti dall’art. 31 della Legge n.457/78).
Sono consentiti anche ampliamenti delle costruzioni esistenti entro i limiti del 10% del suo volume attuale, a condizione che detti ampliamenti siano realizzati sul lato opposto alla strada.
Per le costruzioni esistenti in fascia di rispetto, ricadenti nelle fasce classificate “IIIb” e “IVb” dello Studio Geologico allegato al RU, valgono comunque le prescrizioni di cui al precedente art.14-3°c.

Capo II – Sistema della mobilità

Art. 52 – Strade pubbliche

1. Le strade pubbliche comprendono le strade esistenti, o di progetto, con le relative fasce di pertinenza (banchine, marciapiedi) e fasce di rispetto.
2. La fascia di rispetto è costituita dalla striscia di terreno, a margine del confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica.
3. L'ampiezza delle fasce di rispetto, ovvero le distanze minime da rispettare nella edificazione e nella installazione di manufatti (anche precari), nelle aree confinanti con la sede stradale, per i diversi tipi di strade, in ambito urbano ed in ambito extra-urbano, è regolata dalla vigente normativa stradale (DLgs. N.285/92 – *Nuovo Codice della Strada* - artt. 16/17/18; artt. 26/27/28 del relativo *Regolamento di Attuazione*), o da particolari previsioni del RU.
4. Nelle fasce di rispetto stradale è vietato ogni tipo d'intervento, fatta eccezione per:
 - Sistemazioni a giardino;
 - Parcheggi;
 - Infrastrutture tecnologiche a rete;
 - Strade di servizio all'edificazione esterna alle stesse fasce;
 - Impianti per la distribuzione di carburanti e stazioni di servizio.
5. Per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto, sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria (MS), od ampliamenti delle stesse (nei limiti del 10% del volume preesistente), dal lato opposto rispetto alla strada.
6. Nelle tavv "BU.1" – "BU.2" (Bilancio Ambientale) del RU, sono indicate le strade urbane che dovranno essere alberate: le alberature stradali saranno realizzate con essenze tipiche della zona per le tale utilizzo.

Capo III – Reti tecnologiche

Art. 53 – Sistema delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di Smaltimento (Sm).

1. I Sistemi delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di Smaltimento (Sm), verranno realizzati e mantenuti, secondo le vigenti normative tecniche ed ambientali di riferimento.
2. Si rispetteranno comunque le norme di compatibilità ambientali delle reti, che seguono.

Art. 54 – Linee Elettriche

1. In presenza di linee elettriche aeree, le trasformazioni urbanistiche previste dal RU, dovranno osservare le seguenti distanze minime (DPCM 23/04/92):
 - linee a 132 Kv > 10 ml;
 - linee a 220 Kv > 18 ml;
 - linee a 380 Kv > 28 ml.
2. Nelle fasce di rispetto di cui sopra, è vietata l'edificazione di fabbricati, di qualsiasi uso, nei i quali si preveda la permanenza prolungata di popolazione.

Art. 55 – Acquedotti ed approvvigionamento idrico

1. Le reti pubbliche e private destinate all'approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, dovranno essere realizzate in conformità con i principi di contenimento e razionalizzazione dei consumi di cui al Dlgs n.152/99.
2. Per gli interventi di nuova edificazione, la realizzazione di opere ed impianti finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile attraverso l'utilizzo di fonti alternative per usi non idropotabili (acque piovane, ecc.), potrà essere incentivata dall'Amministrazione Comunale con la riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura da quantificare con specifici atti.

Art. 56 – Sistema di smaltimento reflui

1. Nei nuovi insediamenti con destinazione d'uso residenziale, commerciale e produttiva, per ottimizzare la gestione dei sistemi di depurazione e ridurre la circolazione artificiale delle acque piovane, la rete fognaria sarà di norma separata dalla rete delle acque meteoriche, a meno che motivazioni tecniche o economiche rendano impraticabile la realizzazione di reti separate.
2. Il RU individua l'ubicazione degli impianti di depurazione, e le relative fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.
3. Ove vengano realizzati edifici in aree non servite da rete fognaria collegata ad impianto di depurazione, si dovranno realizzare sistemi di depurazione locale ad efficienza depurativa, quali le fosse Imhoff.

Art. 57 - Impianti e attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti

1. Si definiscono Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti (smaltimento, trattamento, riciclaggio, distruzione dei rifiuti) di livello urbano i seguenti:
 - a. Discariche;
 - b. Impianti di trattamento biologico, aerobico e anaerobico;
 - c. Impianti di trattamento chimico-fisico;
 - d. Impianti di selezione e recupero/riciclo materiali;
 - e. Impianti di recupero beni durevoli;
 - f. Impianti di trattamento inerti provenienti dall'edilizia;
 - g. Depositi ed impianti di ricondizionamento preliminari ad altre operazioni di trattamento di rifiuti.
2. Le aree interessate da impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti dovranno prevedere opere di compensazione ambientale al fine di ridurre l'impatto nelle aree circostanti; dette aree saranno perimetrate da una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta della profondità di ml.100.

Art. 58 - Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile

1. Sono definiti *Reti e impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile* gli impianti di cui al D.Lgs. 198/2002, che stabilisce la compatibilità urbanistica di tali impianti e l'assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'Art 16 - comma 7, del DPR 380/2001.
2. Le reti e gli impianti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione dettati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 381/1998.
3. Nel caso in cui reti o impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile esistenti non garantiscano il rispetto dei limiti di esposizione di cui al precedente comma, i titolari degli

impianti devono attuare le necessarie azioni di risanamento, secondo quanto previsto all'Art. 9 della Legge 36/2001.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE PRIORITARIO

1. riqualificazione pavimentazioni e rete sottoservizi del centro urbano;
2. riqualificazione pavimentazioni e rete sottoservizi del centro storico;
3. realizzazione delle aree per parcheggi previste nel centro urbano;
4. restauro della Masseria Palazzo Santo Spirito;
5. Ampliamento del Cimitero Comunale;
6. Programma di recupero della facciate antiche del Centro storico.

STIGLIANO - Standards D.M. 2/4/68

COMPRESORIO	VOLUMETRIA	VANI	ABITANTI	AREE PER L'ISTRUZIONE	AREE PER LE ATTREZZATURE COMUNI a	AREE A VERDE v	AREE PER PARCHEGGI P	TOTALE	NOTE
(1): Centro Storico e aree limitrofe	340500	3.405	2.384						
mq				9.455	7.875	36.550	9.050	62.930	
mq/ab previsti				4	3,3	15,33	3,79	26,39	
(2): Rione Serra	308000	3.080	2.156						
mq				11.200	9.000	11.000	4.700	35.900	
mq/ab previsti				5,21	4,18	5,1	2,18	16,65	
(3): Rione Labruto	80.150	801	560						
mq				1.600	2.500	4.400	2.650	11.150	
mq/ab previsti				2,86	4,46	7,85	4,73	19,9	
(4): Jazzo Cognere	19.100	191	134						
mq				0	0	6.600	2.500	9.100	
mq/ab previsti				0	0	49,3	18,65	67,9	
TOTALE CENTRO URBANO	747.750	7.475	5.235						
mq				22.255	19.375	58.550	18.900	119.080	
mq/ab previsti				4,14	3,7	11,16	3,6	22,74	
minimo D.M.				4	8			12(*)	(*) art.4 D.M. 2/4/68
Zona "F" (F.1. - F.10.) = attrezzature d'interesse generale (mq. 98.800 - mq/ab 18,87) Zona "vs" (verde sportivo) (mq. 18.500 - mq/ab. 3,53) Zona "vu" (parco urbano) (mq. 28.000 - mq/ab 5,3)									
(5): Serra Di Croce	10950	109	76						
mq				2.800	2.600	3.400	1.000	9.800	
(6): Borgo S. Antonio	8000	80	56						
mq				2.300	6.150	14.500	3.450	26.400	
TOTALE BORGHI RURALI MQ	18.950	189	132	5.100	8.750	17.900	4.450	36.200	

COMUNE DI STIGLIANO - TABELLA DI DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO													
GENERALITA'			INDICI					VOLUMI E POPOLAZIONE				NOTE	
comprensorio	destinazione	zona omogenea	sup. territ.	I.F. territ.	I.F. fond.	h max	n° piani	rapp. copertura	volume	mc/ vano	vani		abitanti (=vani x0,70)
			ha	mc/mq	mc/mq	ml		mq/mq	mc		n°		n°
(1) centro storico e aree limitrofe	residenziale	A1	7,98						132.000				
	"	A2	6,78						102.000				
	"	B1	5,31						100.000				
	"	B2.1	2,84	2,2					63.000				
	artigianale	B3	4,8	2,7					133.000				
Totale comprensorio (1)									530.000 (**)		3.405 (*)	2384	(*) idonei -- (**) idonei = mc 340.500
(2) Rione Serra	residenziale	B4.1	6,23		4,3	13	3+pt	1/3	93.095				
	"	B4.2	1,5		3,5	7,5	2+pt	1/3	7.175				
	"	B5.1	3,9		4	*	*	*	56.800				
	"	B5.2	6,12		4,3	1,3	3+pt	1/3	150.930				
Totale comprensorio (2)									308000	100	3080	2156	(*) vedi Norme P. di Trasferimento
(3) Calvario Labruto	residenziale	B2.2	2,1		3,5	9			22.750				
	"	B2.3	3,5		3,5	9			57.400				
Totale comprensorio (3)									80150	100	801	641	
(4) Polo Cognere	residenziale	C.1	1	0,75		7,5	2		7.500				
	"	C.2	1,1	0,75		7,5	2		8.250				
	"	D.3							3600*				
Totale Polo Cognere (4)			2,1						19350	100	193	135	(*): residenziale
Totale Centro Urbano									748000	100	7702	5236	
(5) Comprensorio Acinello	produttivo	D2.1	1,7										
	"	D2.2	2,6										
	"	D2.3	3,2										
	"	D2.4	3,9										
	"	D2.5	4,5										
	"	D2.6	2,2										
	"	D2.7	2,2										
	"	D2.8	3,1										
	"	D2.9	3,6										
	"	D2.10	3,6										
	"	D2.11	2,9										
	"	D2.12	4,7										
Totale (5)													
(6) Gannano - Serra di Croce		B6	4,27	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	18950 (*)	100	189	132	
Totale Generale											7891	5448	

